



Landesbeirat für das Kommunikationswesen
Comitato provinciale per le comunicazioni
Consulta provinciale per les comunicaziuns

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 2016



RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 2016

Comitato provinciale per le comunicazioni

39100 Bolzano | Via Cavour, 23/c

Tel. 0471 287 188 | Fax 0471 405 172

info@cpc-bz.org | www.cpc-bz.org

PEC: kommunikationsbeirat.comprovcomunicazioni@pec.prov-bz.org

Redatto in marzo 2017

Tutte le denominazioni riferite a persone includono **entrambi i sessi**

**COMITATO PROVINCIALE
PER LE COMUNICAZIONI**

Relazione sull'attività svolta nel 2016

Ai sensi delle vigenti leggi statali e provinciali, entro marzo di ogni anno il Comitato deve presentare al Consiglio provinciale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) una relazione sull'attività svolta. La presente relazione descrive la situazione attuale del sistema di comunicazione a livello provinciale e illustra le principali attività e iniziative del Comitato nell'anno appena trascorso.

Il Comitato provinciale per le comunicazioni è composto come segue:

Presidente
Roland Turk

Vicepresidente
Paolo Pasi

Componenti

Haidi Romen
Norbert Bertagnolli
Georg Viehweider
Ivo Walpoth / Gernot Mussner

Staff dell'ufficio del Comitato provinciale per le comunicazioni:

Silvia Pichler, segretaria, conciliazioni nel settore telefonico (prima istanza)
Mukesh Macchia, tenuta del Registro degli operatori di comunicazioni ROC, definizione delle controversie nel settore telefonico (seconda istanza)
Carola Morelli, conciliazioni nel settore telefonico (prima istanza)

Incarichi per l'attività di conciliazione e definizione delle controversie nel settore telefonico:

Hansjörg Dell'Antonio, conciliatore
Sara Tonolli, avvocato
Michela Luciani, avvocato



INDICE

- 7** Introduzione – Il bilancio presentato dal Comitato è ancora una volta positivo
- 8** Ruolo e competenze del Comitato per le Comunicazioni
- 9** Risorse finanziarie del Comitato per le Comunicazioni – Risparmi notevoli
- 11** Gamma dei media elettronici e digitali in Alto Adige – Le emittenti pubbliche: assenza di rappresentanza altoatesina nella Commissione di vigilanza RAI
- 11** Le emittenti private locali: da ottobre maggiori informazioni radio la domenica
- 12** Contributi – Stato e Provincia sostengono i mezzi d'informazione commerciali locali
- 12** Il sostegno della Provincia Autonoma di Bolzano: 1,8 milioni di Euro
- 13** La legge sulla promozione dei mezzi d'informazione: copiata da Trento e perfezionata – „Almeno un giornalista per emittente radio: nessuna chance per i commenti su internet passibili di pena“
- 13** L'Attività di consulenza del Comitato – La Provincia è invitata a partecipare alle trattative per il nuovo comparto dei fondi Agcom – In futuro torneranno le trasmissioni elettorali gratuite per i partiti
- 14** Il controllo dei mezzi di informazione – RAI Südtirol monitorata per la prima volta – Un'emittente privata sanzionata per sponsorizzazione di notiziari
- 14** I sondaggi sono rappresentativi? Il controllo dei sondaggi d'opinione nei mezzi d'informazione
- 15** Par Condicio – Un anno intenso con quattro turni elettorali – Politici, caporedattori e Comitato sotto stress
- 18** Le iniziative del Comitato – Collaborazione con le associazioni di categoria, l'ASTAT e le università
- 18** Collaborazione con il Comitato per le comunicazioni di Trento
- 18** “Wer hat den Durchblick?” – Una campagna informativa sulla tutela dei minori nei mezzi d'informazione
- 19** Corsi di formazione mediatica in collaborazione con l'ufficio film e media
- 19** Il team del Comitato viene potenziato
- 19** La Guardia di Finanza interroga gli impiegati del Comitato – Verifica dei contributi statali a televisioni private
- 20** Le sedute del Comitato per le Comunicazioni – Decisioni urgenti per casi scottanti – Il Comitato può imporre il diritto alla rettifica di notizie false
- 20** Intensi colloqui di coordinamento dei Comitati regionali – Le deleghe ai Comitati vanno ridefinite e rifinanziate – Roland Turk nominato portavoce della Regione con i mezzi

d'informazione plurilingue

22 Conciliazione nel settore telefonico – 980 istanze nel 2016

22 “Il numero da Lei selezionato è inesistente!” – Se ti tolgono la linea il Corecom può intervenire immediatamente

23 L'attività di conciliazione in cifre

23 Le controversie suddivise per operatori

26 Conciliazioni nel settore telefonico – tipologia di controversia

26 Gli utenti italiani primeggiano nel contenzioso con gli operatori telefonici

27 Definizioni delle controversie nel settore telefonico (seconda istanza)

28 ROC – Registro degli Operatori di Comunicazione

35 Allegati

RUOLO E COMPETENZE DEL COMITATO PER LE COMUNICAZIONI

Il Comitato provinciale per le comunicazioni è un organo indipendente di regolamentazione e controllo delle telecomunicazioni a livello locale. Le sue competenze includono radiotelevisione, telecomunicazioni e amministrazione pubblica. Il Comitato è insediato presso il Consiglio provinciale, ma è al contempo un organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM. L'Agcom ha delegato al Comitato le seguenti competenze sui mezzi d'informazione locali.

Competenze delegate dall'Agcom al Comitato per le comunicazioni

- **Conciliazione e definizione** di controversie tra operatori delle telecomunicazioni (internet, rete fissa, telefonia mobile) e i loro clienti: un servizio gratuito per tutti gli utenti telefonici, sia singole persone sia aziende e pubblica amministrazione. Il tentativo di conciliazione è obbligatorio prima di rivolgersi al tribunale.
- **Tutela dei minori** in radio e televisione. Tutela della dignità della persona.
- **Diritto di rettifica di false notizie** nelle radio e televisioni locali.
- **Monitoraggio** delle televisioni private locali in relazione alle norme fondamentali per un'informazione pluralistica, alle limitazioni previste per la **pubblicità**, e all'obbligo di trasmettere un programma autoprodotta per almeno 24 ore a settimana.
- **Vigilanza sulla trasparenza e rappresentatività dei sondaggi** pubblicati dai mezzi d'informazione locali a stampa, elettronici e radiotelevisivi.
- **Tenuta del registro degli operatori di comunicazione (ROC)**. Il fine del ROC è rendere pubblici gli assetti proprietari delle aziende operanti nel settore della comunicazione, affinché le competenti autorità di garanzia possano impedire eventuali concentrazioni nel mercato dei media, verificare il pluralismo nel settore delle informazioni e limitare le partecipazioni di aziende estere.

Competenze proprie del Comitato per le comunicazioni

- **Legge sulla par condicio**. Tutti i mezzi di comunicazione di massa – in forma differenziata e graduata – sono tenuti a riservare pari trattamento a partiti e candidati durante la campagna elettorale. Prima delle elezioni le pubbliche amministrazioni – e dunque anche i politici al loro vertice – devono limitare al minimo indispensabile la propria attività pubblicistica. Il Comitato vigila sull'osservanza della legge statale n. 28/2000 sulla par condicio e, in caso d'infrazione, svolge le indagini preliminari in base alle quali l'autorità di garanzia infligge le sanzioni. Ma radio e televisioni sono obbligate ad assicurare in linea di principio il pluralismo anche al di fuori dei periodi elettorali.
- **Sostegno ai mezzi d'informazione**. Il Comitato per le comunicazioni dà seguito alle domande dei mezzi d'informazione per contributi statali e sovvenzioni provinciali e redige le graduatorie dei mezzi d'informazione ammessi al sostegno pubblico. **Riguardo alle provvidenze per i mezzi d'informazione, il Comitato agisce direttamente su incarico del Ministero dello sviluppo economico (Mise).**

- **Pareri/studi.** Il Comitato provinciale per le comunicazioni è l'organo consultivo del Consiglio e della Giunta provinciali in materia di comunicazioni. Nel corso del 2016 il presidente del Comitato ha anche offerto la propria consulenza alla Provincia riguardo alla ripresa di messaggi elettorali autogestiti gratuiti (MAG) nelle emittenti radiofoniche private e l'imminente pubblicazione del nuovo accordo quadro, che definisce le competenze dei comitati provinciali in tutta Italia.
- I Comitati possono commissionare anche studi e rilevazioni per migliorare la qualità nel settore mediatico.

Risorse finanziarie del Comitato per le comunicazioni

Risparmi notevoli

Per l'esercizio delle sue molteplici attività il Comitato per le comunicazioni dispone di **due fonti di finanziamento**.

Si tratta di fondi del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e di fondi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).

Dalla tabella alla pagina seguente si evince che nel 2016 i fondi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) sono stati pari a 60.000 € e quelli del Consiglio provinciale pari a 40.000 €.

I **fondi dell'Agcom** sono destinati alle suesposte funzioni delegate al Comitato. Gran parte di tali fondi è utilizzata per la composizione amichevole di controversie nel settore delle telecomunicazioni; al riguardo hanno gran peso i compensi per i relativi incarichi a due avvocatesse, a un mediatore indipendente e la retribuzione di una collaboratrice, che si occupa esclusivamente delle domande di conciliazione. I non irrilevanti costi delle conciliazioni sono del tutto compensati dal vantaggio finanziario per gli utenti telefonici che usufruiscono di questo servizio completamente gratuito. Ammonta infatti a 245.000 euro il totale degli importi rimborsati nel 2016 dagli operatori telefonici ai loro clienti in seguito alla conciliazione. Il lavoro del Comitato ha permesso di dimezzare il numero degli incarichi ad avvocati.

Il monitoraggio di emittenti radiofoniche locali ha comportato una spesa di 11.000 euro. Il monitoraggio serve soprattutto per verificare l'osservanza delle regole su pluralismo, trasmissioni pubblicitarie, tutela dei minori e rispetto della dignità della persona. **In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 per la prima volta sono stati monitorati tutti i programmi informativi di RAI Südtirol (TV) nel corso dei 45 giorni precedenti le elezioni.**

I **fondi del Consiglio provinciale** sono stati impiegati con lo stesso senso di responsabilità riservata ai fondi dell'AGCOM, ad esempio nell'ambito dei settori summenzionati di sensibilizzazione e informazione, e per promuovere la competenza mediatica di insegnanti e giovani, quest'ultima soprattutto in collaborazione con l'ufficio provinciale film e media. Una novità è stata la proposta del Comitato, di sostenere anche il lavoro di formazione svolto dall'Assessorato alla Cultura italiano.

Nonostante tutte queste iniziative messe in atto, in cassa è rimasto un notevole residuo dei fondi messi a disposizione dal Consiglio provinciale perché il Comitato utilizzava il denaro con parsimonia laddove questo spirito di risparmio non è andato a scapito della qualità dell'operato. Alla pagina seguente è illustrata la tabella delle entrate e delle uscite.

Finanzielle Übersicht – Kosten für die Ausübung eigener Befugnisse - 2016
Rendicontazione economica – spese per svolgimento attività proprie - 2016

EINGÄNGE (Tätigkeitsprogramm 2016) - ENTRATE (programma d'attività 2016)	
- finanzieller Beitrag des Landtages – <i>contributi da parte del Consiglio provinciale</i>	40.000,00 €
AUSGÄNGE 2016 - USCITE 2016	
- Informations- und Sensibilisierungskampagne zu Jugendschutz und sinnvoller Nutzung des Internet - <i>campagna d'informazione e di sensibilizzazione sulla tutela dei minori, nonché la divulgazione di metodi costruttivi per l'utilizzo corretto dei media online da parte dei minori.</i>	11.694,92 €
- Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Film und Medien bezüglich der Vermittlung von Medienkompetenz für Lehrer, Eltern und Jugendliche - <i>collaborazione con l'ufficio provinciale film e media per iniziative di formazione per insegnanti, genitori e giovani</i>	7.945,12 €
- Textliche und graphische Gestaltung sowie Übersetzung und Druck einer Broschüre zum Thema Jugendschutz in den Medien – <i>impostazione grafica e del testo, nonché traduzione e stampa di un opuscolo sul tema della tutela dei minori nei media</i>	6.100,00 €
- Rückerstattung Spesen Fortbildung – <i>Rimborso spese formazione</i>	737,80 €
INSGESAMT AUSGÄNGE – TOTALE USCITE 2016	26.477,84 €

Finanzielle Übersicht – Kosten für Ausübung der von AGCOM delegierten Befugnisse - 2016
Rendicontazione economica – spese per svolgimento attività delegate AGCOM - 2016

EINGÄNGE 2016 (Beitrag AGCOM) - ENTRATE 2016 (contributo AGCOM)	
- 1. Rate, 1°rata	30.074,86 €
- 2. Rate, 2°rata	30.074,86 €
+ Restbetrag Beitrag AGCOM - <i>importo residuo contributo AGCOM</i>	43.225,70 €
INSGESAMT - TOTALE 2016	103.375,41 €
AUSGÄNGE 2016 - USCITE 2016	
- Erstellung einer Software für die Verwaltung der Schlichtungsanträge – <i>creazione di un software dedicato per la gestione delle pratiche di conciliazione</i>	3.500,00 €
- Monitoring lokaler TV-Sender - <i>monitoraggio emittenti tv locali</i>	13.420,00 €
- Beauftragung für Schlichtungen im Telefonsektor - <i>incarico per conciliazioni nel settore telefonico</i>	18.563,81 €
- Beauftragungen für Entscheidungsbefugnis (Schlichtungstätigkeit) - <i>incarichi per la definizione di controversie nel settore telefonico</i>	19.760,00 €
- Befristete Aufnahme einer zusätzlichen Arbeitskraft zur Abwicklung der Schlichtungstätigkeit – <i>assunzione di un'ulteriore unità di personale a tempo determinato per la gestione dell'attività di conciliazione</i>	39.794,04 €
INSGESAMT AUSGÄNGE - TOTALE USCITE 2016	95.037,85 €

GAMMA DEI MEDIA ELETTRONICI E DIGITALI IN ALTO ADIGE

Le emittenti pubbliche: assenza di rappresentanza altoatesina nella Commissione di vigilanza RAI

In Alto Adige il panorama radiotelevisivo è caratterizzato da una varietà di emittenti che forse non ha paragoni. L'emittente pubblica locale RAI Südtirol ha festeggiato nel 2016 due importanti anniversari di una lunga storia: 50 anni di televisione e 70 anni di radio in lingua tedesca. Inoltre da oltre 15 anni la radiotelevisione austriaca ORF trasmette il programma televisivo locale "Südtirol heute" dedicato all'Alto Adige. A tale proposito non è chiaro quale sia l'autorità di vigilanza competente per "Südtirol heute". Ciò che colpisce riguardo alla Rai è che tra i **40 membri della Commissione parlamentare di vigilanza RAI non sia presente nemmeno un deputato altoatesino**.

*La Radiotelevisione Azienda Speciale per la Provincia autonoma di Bolzano RAS
Un ente della Provincia di Bolzano che trasmette programmi internazionali in Alto Adige*

Il summenzionato programma televisivo locale della ORF "Südtirol heute" è diffuso dalla Radiotelevisione Azienda Speciale per la Provincia autonoma di Bolzano, RAS, che trasmette sul territorio provinciale anche una ricca serie di programmi, buona parte di provenienza tedesca, ma anche in lingua italiana o romancia prodotti dalla Radiotelevisione Svizzera. Complessivamente la RAS "importa" più di 24 emittenti in MF, DAB+ e DVB-T. L'Alto Adige è l'unica provincia italiana a vantare un proprio ente radiofonico. Unica è anche la qualità della distribuzione all'utenza altoatesina del segnale televisivo per via terrestre. La copertura, nonostante il carattere montuoso della regione, raggiunge il 99,6%. La RAS coopera con la RAI, con gli operatori di telefonia mobile e reti a banda larga, allo scopo di condividere l'uso dei ripetitori. I servizi privati locali di radiodiffusione possono utilizzare a condizioni vantaggiose le antenne della RAS, in quanto l'80% dei diritti di utilizzo sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano.

I vertici dell'associazione altoatesina delle emittenti private ART e di RAI Südtirol si sono espressi recentemente con sorprendente chiarezza contro l'importazione di un'ulteriore programma radiofonico da parte di RAS.

Il programma d'istruzione "DRadio Wissen" trasmesso da inizio 2017 dalla RAS avrebbe fatto crescere il numero di emittenti concorrenti a un livello non più tollerabile. Queste le accuse nei confronti di RAS.

Il Comitato provinciale per le comunicazioni accoglie invece favorevolmente la trasmissione di emittenti di qualità perché aumentare la qualità e la varietà in ambito locale è proprio uno dei suoi compiti. Non si può tuttavia non segnalare che, vista la sua esiguità, il mercato radiofonico altoatesino si presenta piuttosto saturo.

Le emittenti private locali: da ottobre maggiori informazioni radio la domenica

Il ricco panorama delle emittenti pubbliche si arricchisce ulteriormente di un gran numero di radio *private* e di alcune televisioni private che, in aggiunta alla RAI offrono sporadicamente anche programmi televisivi in lingua ladina. In Alto Adige convivono tre gruppi linguistici, serviti in genere separatamente dai mezzi d'informazione. Questo è certamente il motivo per cui da noi il numero di mezzi d'informazione è più alto che in Trentino e circa il doppio che in Tirolo.

Da ottobre 2016 l'agenzia di comunicazioni RMI di Bolzano trasmette brevi notiziari anche la domenica per un network composto da otto emittenti, colmando così una grande lacuna informativa. Le risorse per il servizio d'informazioni domenicale sono state liberate attraverso la riduzione di un programma di attualità nei giorni feriali.

Il numero di emittenti radiotelevisive si mantiene da molti anni pressoché costante, mentre cresce l'offerta di **mezzi d'informazione online**. Da notare la concentrazione che si registra nel mercato pubblicitario dopo che la casa editrice Athesia ha rilevato l'anno scorso la maggioranza dei quotidiani "Alto Adige" e "Trentino". In Alto Adige Athesia, grazie alla sua offerta diversificata di mezzi d'informazione online, al suo predominio tra i quotidiani e alla sua stretta collaborazione con le più importanti radio locali altoatesine, è leader del mercato pubblicitario. Il Comitato il 18/10/2016 ha deliberato di portare l'autorità AGCOM a conoscenza della significativa variazione avvenuta con il rilevamento delle quote maggioritarie di Alto Adige e Trentino.

CONTRIBUTI

Stato e Provincia sostengono i mezzi d'informazione commerciali locali

Contributi statali: gli operatori radiofonici locali possono richiedere contributi al Ministero per lo sviluppo economico, presentando le domande direttamente al Ministero. Le liste di liquidazione più recenti sono accluse nell'Allegato alla presente relazione annuale.

Diversa è la questione per i contributi statali destinati a *emittenti televisive* locali. In Alto Adige le domande delle televisioni commerciali vengono raccolte dal Comitato per le comunicazioni, che ne verifica l'ammissibilità e redige una graduatoria da trasmettere poi al Ministero ai fini dell'erogazione dei contributi. Anche questo elenco è accluso nell'Allegato alla presente relazione annuale.

Il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano: 1,8 milioni di Euro

Contributi provinciali: la Giunta provinciale ha sostenuto lo scorso anno i mezzi d'informazione radio, televisivi e online non pubblici erogando 1,8 milioni di euro. Una somma che è cresciuta, rispetto all'anno precedente, di 800.000 euro. Questi contributi provinciali vanno a sommarsi ai sussidi corrisposti dallo Stato. **In totale l'emittente "Video 33" ha ricevuto il contributo finanziario maggiore rispetto a tutte le televisioni dell'Alto Adige, pari a 321.000 euro. Tra le emittenti radio il primo posto spetta a "Südtirol1" con un contributo di 237.000 euro. Il portale di notizie online "stol.it" ha ottenuto 141.000 euro.** In quest'ultimo caso si tratta di soli contributi provinciali. La Provincia autonoma di Bolzano sostiene inoltre le aziende di informazione nell'ambito generale del sostegno alle attività economiche, per investimenti o per l'aggiornamento del personale. La lista completa degli aventi diritto ai contributi, è acclusa nell'Allegato.

Le domande per l'accesso alle provvidenze provinciali vengono indirizzate al Comitato, il quale ne verifica l'ammissibilità, e calcola la somma spettante ad ogni operatore richiedente.

Attualmente sussiste la possibilità di valutare i criteri di promozione delle imprese poiché, ai sensi di una sua deliberazione (del 1° dicembre 2015, n. 1366, allegato A) la Giunta provinciale dopo un anno può "verificare la validità dei criteri di promozione e, previa consultazione con il Comitato provinciale per le comunicazioni, può adottare le eventuali modifiche necessarie". Il Comitato ha già dato alla Giunta provinciale la propria disponibilità a formulare, su richiesta, proposte in merito a modifiche dei criteri di assegnazione. Sul delicato tema della promozione dei mezzi d'informazione il Comitato segue due principi: i contributi non devono causare dipendenze e devono promuovere soprattutto la qualità delle trasmissioni.

Nel 2016, 31 gestori di mezzi d'informazione altoatesini hanno presentato al Comitato domande di contributo. Rispetto all'anno precedente il numero delle domande è aumentato. La crescita maggiore è stata registrata nel settore online. Mentre in Alto Adige il numero delle radio è rimasto costante (non si assegnano più nuove frequenze analoghe), le offerte d'informazione via internet sono in continua crescita. Anche i mezzi d'informazione plurilingui possono ottenere contributi. E al riguardo si nota che, in singoli casi, quelli su internet hanno siti bilingui.

Tabella: mezzi d'informazione che hanno fatto domanda di contributi alla Provincia autonoma di Bolzano

Tipologia	Numero
- radio	18 (15 ted., 2 ital., 1 lad.)
- televisioni	3 (2 ital., 1 ted.)
- su internet	10 (6 ted., 2 ital., 2 bilingue)

La legge sulla promozione dei mezzi d'informazione: copiata da Trento e perfezionata

“Almeno un giornalista per emittente radio: nessuna chance per i commenti su internet passibili di pena”.

La legge sulla promozione dei mezzi d'informazione approvata dal Consiglio provinciale a Trento accoglie buona parte dei criteri stabiliti un anno prima nella precedente legge della Provincia autonoma di Bolzano. La legge trentina aspira però maggiormente a garantire la qualità dei prodotti d'informazione e il livello di occupazione nel settore radiotelevisivo. Ad esempio, le aziende di comunicazioni sostenute non possono licenziare dipendenti e nemmeno discostarsi dallo standard di qualità minimo, il quale impone che sia le radio che le redazioni online dispongano di almeno un giornalista professionista. Se il proprietario dell'azienda non è un giornalista professionista deve avere assunto almeno un giornalista a tempo indeterminato con contratto professionale delle federazioni FIEG e FNSI.

I mezzi d'informazione online secondo la legge di Trento ottengono contributi economici solo se non si presentano come mera riproduzione dell'edizione cartacea o radiofonica. Chi permette ai lettori di esprimersi sui siti online con commenti passibili di denuncia, sarà depennato dalla lista degli aventi diritto ai contributi.

L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA DEL COMITATO

**La Provincia è invitata a partecipare alle trattative per il nuovo comparto dei fondi Agcom
In futuro torneranno le trasmissioni elettorali gratuite per i partiti**

A Roma a breve sarà presa la decisione di principio più importante degli ultimi otto anni per l'intero sistema dei Comitati regionali per le comunicazioni: l'accordo quadro valido dal 2008 e che ha definito le competenze dei comitati provinciali, deve essere rinnovato. Il Comitato altoatesino è perciò impegnato su due livelli per ottenere il migliore risultato per l'Alto Adige: da un lato sta trattando a Roma con le parti interessate dall'accordo quadro, dall'altro lato prova a convincere a Bolzano la Giunta provinciale e il Consiglio provinciale della portata delle attuali trattative. Se i vertici della Giunta provinciale e del Consiglio provinciale entrano per tempo nelle trattative sull'accordo quadro, si potrebbe ottenere un buon risultato per la nostra Provincia: l'accordo quadro tra autorità AGCOM e rappresentanti delle regioni in ultima analisi stabilisce infatti gli aspetti delle future competenze dei comitati provinciali e l'entità dei mezzi messi a disposizione per l'esercizio di tali competenze.

In qualità di organo di consulenza della Provincia, il Comitato si è espresso anche riguardo alla reintroduzione dei cosiddetti messaggi elettorali gratuiti (MAG) nelle radio e televisioni locali. In Alto Adige e in Trentino i messaggi elettorali autogestiti gratuiti erano stati sospesi dall'accordo di Milano; in futuro però la Giunta provinciale attingerà dal bilancio provinciale per finanziare queste trasmissioni. (Vedasi capoverso “PAR CONDICIO)

IL CONTROLLO DEI MEZZI DI INFORMAZIONE RAI Südtirol monitorata per la prima volta Un'emittente privata sanzionata per sponsorizzazione di notiziari

Nell'ambito della sua funzione di organo di controllo della radio locale il Comitato per le comunicazioni nel corso del 2016 ha sottoposto per la prima volta le trasmissioni televisive di lingua tedesca di RAI Südtirol a un controllo a campione. Dall'indagine non sono emerse violazioni delle disposizioni in materia di radiotelevisione, in particolare del testo unico TUSMAR 177/2005. Dato che i programmi di RAI Südtirol sono completamente privi di pubblicità, decade nel monitoraggio il controllo delle disposizioni di legge in materia di pubblicità televisiva mentre il monitoraggio delle emittenti locali private comprende l'intero catalogo di monitoraggio che viene spiegato nel seguito:

Secondo le prescrizioni dell'AGCOM il monitoraggio deve concentrarsi sui seguenti ambiti:

- **Tutela dei minori:** La tutela dei minori in televisione è oggetto di controlli particolarmente rigorosi. Non è consentito trasmettere contenuti che possano pregiudicare lo sviluppo psichico e morale di bambini e adolescenti. Le emittenti che non osservano le disposizioni a tutela dei minori vengono escluse dai contributi statali e provinciali.

- **Tutela dei telespettatori:** I mezzi d'informazione devono rispettare anche la dignità degli adulti. I diritti fondamentali devono essere sempre garantiti. Sono vietate le trasmissioni che incitino all'odio così come espressioni volgari e atteggiamenti intolleranti, anche nelle trasmissioni sportive.

- **Garanzia dei principi del pluralismo:** Quest'ambito è suddiviso in un pluralismo socioculturale, che tiene conto di tutti i gruppi socialmente rilevanti, e in un pluralismo politico-istituzionale, riguardante l'uguaglianza di trattamento per tutti i rappresentanti della politica e delle istituzioni.

- **Limitazioni e divieti in materia di pubblicità:** I messaggi pubblicitari in televisione devono essere segnalati come tali, perché lo spettatore li riconosca inequivocabilmente. Quest'obbligo serve a impedire la pubblicità occulta. Nelle televisioni private la pubblicità non può superare il 25% del tempo di trasmissione. Per certi prodotti e servizi è vietata ogni pubblicità. In altri casi, a tutela dei minori, il tempo di trasmissione è limitato a ore in cui essi normalmente non si trovano soli davanti al televisore.

Il Comitato ha dovuto procedere contro una particolare forma di pubblicità non autorizzata, a causa di una denuncia: **un'emittente radio ha fatto sponsorizzare notiziari politici da un'azienda. Le è stata perciò inflitta una sanzione pecuniaria da parte dell'Autorità di vigilanza AGCOM.**

I sondaggi sono rappresentativi? Il controllo dei sondaggi d'opinione nei mezzi d'informazione

I Comitati provinciali per le comunicazioni vigilano per conto dell'AGCOM sull'obbligo che i mezzi d'informazione hanno, quando pubblicano gli esiti dei sondaggi, di divulgare le informazioni prescritte dalla legge. Per poter valutare nella sua interezza l'esito di un sondaggio il lettore/ascoltatore deve infatti sapere chi ha dato incarico di un determinato sondaggio, chi lo ha realizzato e in quale periodo, quanti intervistati sono stati interpellati e quali domande sono state poste. L'obbligo di pubblicare queste informazioni elementari sui metodi del sondaggio deve essere soddisfatto non solo dai mezzi d'informazione cartacei, ma anche da quelli radiotelevisivi e online. Nel 2016 i mezzi d'informazione altoatesini non hanno ricevuto sanzioni al riguardo, ma

il Comitato ha deliberato di richiamare nuovamente l'attenzione dei media sulle disposizioni, allo scopo di escludere negligenze.

Disposizioni particolari riguardanti la pubblicazione degli esiti dei sondaggi sono valide in periodo di campagna elettorale. A tale proposito, è in corso un procedimento di sanzionamento che viene descritto alla pagina seguente.

PAR CONDICIO

Un anno intenso con quattro turni elettorali Politici, caporedattori e Comitato sotto stress

I giornalisti radiofonici e televisivi sono tenuti – sempre, non solo in periodo preelettorale – a impostare le loro trasmissioni secondo i principi del pluralismo, dell'obiettività e della molteplicità delle opinioni. Lo prevede la legge n. 28/2000 ("Par condicio"). Nei giorni precedenti ogni elezione queste norme si fanno più severe.

La legge riguarda anche i giornalisti dell'amministrazione pubblica – come l'ufficio stampa della Provincia, i notiziari comunali e i siti dei Comuni.

La legge sulla par condicio deve essere rispettata anche dai governanti a tutti i livelli e, insieme a loro, dai responsabili di tutte le amministrazioni pubbliche.

Ad es., dopo la convocazione delle elezioni, è vietato alle amministrazioni di Provincia e Comuni citare in pubblicazioni e annunci i nomi dei propri rappresentanti politici; la loro attività di comunicazione viene fortemente limitata.

Il fine della legge è limitare al minimo gli interventi pubblici dei responsabili politici, per impedirne l'uso a fini elettorali.

Ai sensi dell'articolo 9 della legge sulla par condicio, tutte le amministrazioni pubbliche devono limitare all'indispensabile la propria attività di comunicazione, per non procurare ai rappresentanti in carica alcun vantaggio, consapevole o meno.

Spetta al Comitato vigilare sul rispetto della par condicio – anche da parte delle Giunte provinciali e comunali – e far sì che le violazioni siano sanate con misure compensative, o deferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che infligge le relative sanzioni.

Il referendum sulle trivellazioni

Per la prima volta nella storia della Repubblica i Consigli regionali promuovono un referendum popolare

Le ripercussioni sull'Alto Adige

Il referendum sulle trivellazioni offshore del 17 aprile 2016 è stato il primo promosso da parlamenti regionali. Questa possibilità, prevista dalla Costituzione all'articolo 75, finora non era mai stata sfruttata, per cui si presentava la necessità di liberare rappresentanti delle cinque regioni promotrici dal giogo della par condicio attraverso speciali disposizioni. Doveva essere concessa loro la possibilità di promuovere il referendum, anche se la legge sulla par condicio proibisce agli esponenti regionali qualsiasi presa di posizione riguardo alle elezioni. In modo analogo, il Comitato altoatesino in occasione delle votazioni per l'aeroporto del 12 giugno, dopo essersi consultato con l'AGCOM, ha reciso i vincoli che erano stati imposti al Presidente della Giunta provinciale Kompatscher, così come è accaduto ai presidenti delle regioni nel referendum sulle trivelle.

Il referendum consultivo sull'aeroporto: un importante banco di prova

Duro scontro tra gli oppositori e i sostenitori del referendum

Le votazioni sul referendum consultivo del 12 giugno 2016 hanno avuto toni fortemente emotivi, coinvolgendo molti attori in una dura battaglia a colpi di voti: il Consiglio provinciale che, dopo

lunghe discussioni e incontri con il Comitato, è giunto alla pubblicazione di un opuscolo informativo, un comitato per il sì e uno per il no, diverse comunità comprensoriali, a favore del sì o del no, i Comuni, mobilitati pro o contro, la federazione dei protezionisti altoatesini "Dachverband für Natur- und Umweltschutz". **Tutti questi enti hanno interpellato più volte il Comitato, per ottenere chiarimenti sulle questioni più controverse.** L'"Iniziativa per più democrazia" ha invitato con toni aspri il Presidente della Giunta provinciale a mantenersi neutrale. La lettera è stata inviata anche al Comitato. Verdi e Dachverband volevano invece ricevere conferma dal Comitato che la società di gestione dell'aeroporto non potesse entrare nella battaglia elettorale come amministrazione pubblica. Effettivamente i gestori, in quanto società in house della Provincia, sono soggetti all'art. 9 della legge sulla par condicio, che proibisce loro qualsiasi tipo di comunicazione.

I partiti dell'opposizione Freiheitliche, Südtiroler Freiheit e Union chiesero al Comitato di verificare gli equilibri dell'ente radiotelevisivo RAI. In risposta la RAI riportò l'elenco degli ospiti dei dibattiti televisivi. Elenco che non fornì alcun elemento utile per un reclamo. Ma anche la parte governativa si sentì trascurata dalla RAI. Tuttavia nel periodo di par condicio i servizi della RAI sull'aeroporto sono improntati su una grande riservatezza. In casi particolari si arrivò addirittura a riservare poco spazio a eventi anche di grande attualità. La norma della par condicio inibisce a volte il diritto dei giornalisti di riferire gli avvenimenti.

Nei comuni il divieto di comunicazione crea insicurezza

Riguardo alla domanda se i Consigli comunali possono prendere decisioni in merito al referendum popolare, si sono confrontati in molti: commissariato del governo, ufficio vigilanza e Comitato per le comunicazioni. Quest'ultimo ha chiarito che la sua attività di vigilanza si limita a verificare il rispetto della legge sulla par condicio, senza occuparsi della capacità decisionale dei comuni, dei quali viene solo limitata (con l'art. 9) l'attività di comunicazione. L'articolo 9 della legge sulla par condicio è stato applicato in un caso: il Comitato ha dovuto invitare un comune della Bassa Atesina a revocare una comunicazione in merito all'aeroporto già pubblicata.

Il referendum sulla riforma costituzionale: un secondo banco di prova, molto importante

Ed anche un'occasione per ottenere la reintroduzione della propaganda elettorale gratuita in radio e TV

Altro argomento piuttosto dibattuto, anche se non come quello dell'aeroporto, è stato il referendum sulla riforma costituzionale di dicembre 2016. In seguito alla campagna elettorale che l'ha preceduto, dovremo aspettarci un rinnovamento concreto per le prossime tornate elettorali in Alto Adige. Su iniziativa del movimento "M5S", qui da noi alle prossime elezioni verranno nuovamente impiegati spot pubblicitari gratuiti nelle radio e televisioni private. Queste pubblicità vincolate dalla legge n. 28/2000 erano state sospese in Alto Adige (e del resto anche in Trentino) con l'accordo di Milano, perché non era stata chiarita la questione dei futuri finanziatori degli spot. Nelle regioni a statuto normale è lo Stato a sovvenzionare le trasmissioni di propaganda elettorale gratuita. Dall'accordo di Milano, però, il governo centrale non ha più erogato denaro. Ora la Giunta provinciale ha deliberato di intervenire. Dalle prossime elezioni tutte le emittenti che offrono spazi pubblicitari gratuiti, otterranno dalla Provincia un contributo alle spese.

Il Consiglio provinciale voleva però mettere subito in atto la pubblicità radio gratuita. Il 9/11/2016 ha approvato una mozione con la quale tra l'altro incaricava il Comitato per le comunicazioni di realizzare ancora per tempo la pubblicità radio per le imminenti elezioni. Ciò purtroppo non è stato più possibile in quanto, come indicato dalla deliberazione AGCOM n. 448/16 CONS, erano già scaduti i termini per farlo. Entro il 9 ottobre infatti le emittenti radio e televisive avrebbero dovuto comunicare la loro disponibilità a trasmettere pubblicità gratis. La deliberazione del Consiglio provinciale è stata emanata solo un mese dopo, troppo tardi. Per questioni di tempo, quindi, non è stato più possibile trasmettere gli spot.

L'intero processo dei messaggi autogestiti gratuiti MAG spetta al Comitato provinciale per le comunicazioni. Purtroppo però le emittenti private non possono essere obbligate a rendere disponibili degli spazi pubblicitari. Al contrario, la RAI ha l'obbligo di offrire programmi politici. Il Comitato vigila soltanto sulla equa distribuzione degli spazi pubblicitari. Il lavoro redazionale di RAI Südtirol è stato invece monitorato ininterrottamente per 45 giorni dal Comitato prima delle elezioni del 4 dicembre. Il Comitato ha scelto per la prima volta lo scorso anno di avvalersi di questa opzione che riguarda le sue competenze sulla par condicio, registrando con precisione i tempi che la televisione riserva ai singoli partiti. Ciò però non ha impedito ad alcuni politici di sentirsi personalmente trascurati riguardo al tempo loro riservato.

Nessun abuso d'ufficio Il movimento Süd-Tiroler Freiheit ha denunciato il Presidente della Giunta provinciale Kompatscher alla Procura della Repubblica di Bolzano per presunto abuso d'ufficio e al Comitato per le comunicazioni per presunta violazione della legge sulla par condicio. La segnalazione contestava una newsletter di Südtiroler Volkspartei che era stata sottoscritta, oltre che dal presidente del partito Philipp Achammer, anche da Arno Kompatscher in qualità di Presidente della Giunta provinciale. Il Comitato, dopo avere condotto le necessarie indagini preliminari, ha trasmesso la segnalazione all'Autorità AGCOM, che però non ha potuto accertare alcuna violazione della legge sulla par condicio 28/2000. Il fatto che la firma del Presidente della Giunta provinciale appaia sulla newsletter di un partito non è un requisito soggettivo previsto dall'art. 9, afferma l'AGCOM, "perché la newsletter non riportava alcun logo dell'ente rappresentato dal Dott. Kompatscher né altri elementi che consentano di attribuire l'iniziativa alla Provincia di Bolzano." Anche la denuncia per presunto abuso d'ufficio contro il Presidente della Giunta provinciale non ha comportato conseguenze legali.

Riguardo al Presidente della Giunta provinciale, bisogna anche riferire un evento accaduto a Roma, che ha destato scalpore. Cos'era successo? La Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serrachiani aveva riunito i colleghi di Sardegna, Trentino e Alto Adige, fornendo chiarimenti sul referendum costituzionale. Chiarimenti che le sono costati una sanzione da parte dell'AGCOM, mentre per i suoi ospiti Arno Kompatscher, Ugo Rossi da Trento e l'assessore Gianmario Demuro da Cagliari non ci sono state sanzioni. Questa circostanza è stata messa in discussione dal movimento M5S ma per i Comitati per le comunicazioni di Sardegna, Trento e Bolzano non c'erano ragioni d'intervenire, così come per la stessa autorità Agcom, perché l'organizzatrice della conferenza stampa a Roma è stata la sola regione Friuli.

Il caso speciale di Benko

Esempio calzante di una consultazione popolare deregolamentata

La consultazione dei cittadini di Bolzano e dei pendolari sul progetto immobiliare dell'investitore René Benko a fine marzo/inizio aprile non era soggetta alla norma della par condicio perché lo statuto comunale di Bolzano, oltre allo strumento del referendum popolare su base democratica legato alla par condicio, prevede anche la cosiddetta consultazione dei cittadini. Lo svolgimento di questa consultazione libera è stato l'occasione per osservare gli eccessi che questa libertà può comportare. Il Comitato per le comunicazioni ha tratto le dovute conclusioni in un comunicato stampa successivo alle elezioni: anche se la legge sulla par condicio, a causa delle sue regole enunciate talvolta in termini troppo generici, è di difficile applicazione e perciò assolutamente bisognosa di miglioramenti, *regole vincolanti* per consultazioni dei cittadini sarebbero in ogni caso preferibili a un metodo di consultazione totalmente deregolamentato. Il Comitato dopo questa esperienza ha spezzato una lancia a favore della legge sulla par condicio, soprattutto in merito alla parità di condizioni nell'impiego degli strumenti di propaganda elettorale. Imporre una limitazione a questi strumenti è quindi indispensabile anche se non di facile verifica.

LE INIZIATIVE DEL COMITATO

Collaborazione con le associazioni di categoria, l'ASTAT e le università

Tra la facoltà di economia dell'Università di Bolzano e il Comitato per le comunicazioni si è trovato un accordo ai sensi del quale il Comitato sostiene studenti, anche dottorandi di ricerca, che intendano laurearsi con una tesi sui mezzi d'informazione in Alto Adige. Il coordinamento di questi casi è stato affidato al prof. Alex Weissensteiner. Con l'Università di Innsbruck è stato invece stretto un accordo per dare lavoro e assistenza agli stagisti che desiderano svolgere il loro tirocinio obbligatorio presso il Comitato o la Difesa Civica di Bolzano. Questo accordo è nato grazie all'impegno della Difensora civica Gabriele Morandell. **Difensora civica, consigliera di parità e Comitato hanno anche pubblicato insieme un opuscolo intitolato "È un tuo diritto" in cui sono riassunte le competenze dei tre organi.**

C'è inoltre una fruttuosa collaborazione col Südtiroler Bauernbund (SBB) per razionalizzare l'esame delle controversie nel settore telefonico, nelle quali l'SBB assiste i propri iscritti d'intesa col Comitato. Fornendo così un disbrigo razionale e veloce delle controversie. Il Comitato offre una collaborazione simile anche alle altre associazioni di categoria dell'Alto Adige.

Il Comitato coopera insieme all'Istituto provinciale di statistica ASTAT nella preparazione di un nuovo questionario sulle abitudini dei teleascoltatori e telespettatori altoatesini. I nuovi indici di ascolto da rilevare serviranno in parte come base su cui fondare la ripartizione delle sovvenzioni della Provincia ai mezzi d'informazione.

Collaborazione con il Comitato per le comunicazioni di Trento

Mentre nel resto d'Italia i Comitati sono insediati presso le Regioni, le due Province autonome di Trento e Bolzano dispongono di due Comitati distinti. Con il Comitato per le comunicazioni della Provincia di Trento l'intesa è ottimale e si traduce concretamente nella reciproca consultazione per definire le attività e nella collaborazione per quanto riguarda l'aggiornamento professionale dei giornalisti. Questa collaborazione ha dato vita a un quaderno di 40 pagine sulla tutela dei minori nei mezzi d'informazione ("Medien und Jugendschutz", pubblicato dai Comitati per le comunicazioni di Trento e Bolzano nel 2016).

In certi ambiti la collaborazione e l'intesa fra il Comitato per le comunicazioni di Bolzano e quello di Trento sono addirittura indispensabili, ad esempio per il monitoraggio delle televisioni private e l'esame delle domande di contributi statali. Siccome alcune televisioni trasmettono sia in Trentino che in Alto Adige, bisogna comunque chiarire la competenza territoriale dei due Comitati.

"WER HAT DEN DURCHBLICK?"

Una campagna informativa sulla tutela dei minori nei mezzi d'informazione

Attraverso inserzioni sui giornali e sulla sua home page il Comitato quest'anno ha richiamato l'attenzione sulla sua competenza in materia di tutela dei minori nei mezzi d'informazione, dando informazioni anche sulla sua iniziativa di promuovere la competenza mediatica di bambini e giovani. Questa campagna informativa fa seguito a quella dello scorso anno, che incitava a un uso responsabile dell'internet. La più recente campagna a inserzioni è stata pubblicata anche in lingua ladina, sul giornale "LA USC DI LADINS".

Questa campagna è stata esplicitamente approvata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). La funzionaria responsabile per i rapporti coi Comitati regionali ha approvato anche l'uso del logo dell'Autorità. Alcuni dei manifesti sono riprodotti in allegato.

Corsi di formazione mediatica in collaborazione con l'ufficio film e media

Nel 2016 è stato portato avanti un consolidato programma comunitario di formazione mediatica. Grazie alla proficua collaborazione con l'Ufficio provinciale film e media durante l'anno è stato possibile offrire una grande varietà di corsi per docenti, moltiplicatori e interessati, al fine di promuovere la competenza mediatica della popolazione, soprattutto dei bambini e dei giovani. Data la loro curiosità e la propensione al rischio, i giovani sono particolarmente esposti ai pericoli insiti nella rete.

D'intesa con il Comitato per le comunicazioni, e con il suo contributo economico, l'ufficio media ha organizzato corsi sui seguenti temi:

- utilizzo sicuro dell'internet;
- utilizzo delle reti sociali nella scuola;
- il cellulare nelle mani dei bambini;
- mezzi d'informazione, potere e manipolazione;
- bullismo e cyber bullismo

Ulteriori titoli di iniziative di formazione nel 2016: "Diritto d'autore in internet", "Come manipolano le agenzie di pubbliche relazioni", "Ricerca in internet", "Tendenze attuali nell'internet".

Positivo il chiaro interesse riscontrato per i corsi sui mezzi d'informazione: il Presidente del Comitato ha dato il suo contributo alla formazione mediatica, facendo da relatore in una scuola superiore.

Il team del Comitato viene potenziato

Innovativa politica del personale grazie al sostegno dell'AGCOM

A novembre 2015 il Consiglio provinciale ha approvato l'assunzione di un nuovo impiegato per il Comitato, assunzione che è prevista per maggio del 2017. Per consentire lo svolgimento di tutte le mansioni d'ufficio, il Comitato, ad aprile 2016 si è avvalso dell'aiuto di una collaboratrice esterna interinale, che è stata retribuita con i fondi dell'AGCOM. Ciò ha consentito di sveltire il lavoro del Comitato per quanto riguarda la composizione delle controversie, con grande soddisfazione dell'AGCOM. La collaboratrice Carola Morelli è ancora operativo presso il Comitato e svolge un lavoro eccellente e instancabile, proprio come gli impiegati fissi Silvia Pichler e Mukesh Macchia. Il gran numero di istanze di conciliazione viene ora gestito con maggiore puntualità proprio grazie al gruppo cresciuto di una unità.

La Guardia di Finanza interroga gli impiegati del Comitato

Verifica dei contributi statali a televisioni private

Il 21 ottobre 2015 due finanzieri si sono presentati nell'ufficio del Comitato per le comunicazioni, per prelevare documenti inviati al Comitato da una televisione in allegato alla domanda di contributi statali. Dopo la seconda visita dei finanzieri avvenuta alcuni mesi dopo, l'ex presidente del Comitato e la direttrice dell'ufficio sono stati invitati a presentarsi in commissariato per essere ascoltati. Questa indagine di polizia ha creato notevole disorientamento tra i dipendenti e ha evidenziato la necessità di una struttura gerarchica all'interno dell'ufficio con una distribuzione delle competenze ben definita. Nel caso descritto si tratta dell'assegnazione di contributi per 200.000 euro. Assegnazione che è gestita su incarico del Ministero dello sviluppo economico MISE dal Comitato, il quale ne è anche responsabile.

LE SEDUTE DEL COMITATO PER LE COMUNICAZIONI

Decisioni urgenti per casi scottanti

Il Comitato può imporre il diritto alla rettifica di notizie false

In caso di denunce per violazione della legge sulla par condicio, della tutela dei minori o del diritto alla rettifica di notizie non vere, il Comitato si riunisce d'urgenza per deliberare e adottare i necessari provvedimenti.

Nell'anno appena trascorso il Comitato ha dovuto decidere sul diritto alla rettifica in un caso limite, nel quale erano coinvolti due importanti mezzi d'informazione.

Inoltre i membri del Comitato si sono riuniti nelle sedute programmate per approvare iniziative ed emettere sentenze in caso di controversie nel settore telefonico. Davanti al Comitato vengono trattati casi in cui non è stato raggiunto un accordo nelle due precedenti istanze di conciliazione. Il Comitato decide quindi in terza istanza. Le sue sentenze costituiscono un valido titolo giuridico che può essere ulteriormente impugnato soltanto davanti al Tribunale amministrativo del Lazio o tramite ricorso alla giurisdizione ordinaria. Dei circa 1.000 casi di conciliazione trattati dal Comitato nel 2016, solo 16 sono arrivati fino alla suddetta terza istanza, cioè alla definizione da parte del Comitato stesso.

Infine ma non meno importante, nelle sedute del Comitato, che hanno luogo circa una volta al mese, si procede a elaborare il programma di attività e a deliberare tutti i provvedimenti di competenza, tra cui l'esame delle domande di contributo dei mezzi d'informazione.

Nel corso del 2016 Gernot Mussner ha preso il posto di Ivo Walpoth, membro ladino dimissionario del Comitato. L'impegno di Mussner, votato come gli altri membri dal Consiglio provinciale, è notevole, la collaborazione con gli altri membri del Comitato (Haidi Romen, Jörg Viehweider, Paolo Pasi e Norbert Bertagnolli) molto costruttiva.

Intensi colloqui di coordinamento dei Comitati regionali

Le deleghe ai Comitati vanno ridefinite e rifinanziate

Roland Turk nominato portavoce della Regione con i mezzi d'informazione plurilingue

I presidenti dei Comitati per le comunicazioni di tutte le Regioni e delle Province autonome di Bolzano e di Trento si sono incontrati quest'anno con maggiore frequenza, a causa delle intense trattative per la ridefinizione delle competenze dei Comitati. L'accordo quadro esistente, che aveva definito le competenze delegate nel 2008, deve essere rinnovato con urgenza. Da ciò dipende anche il finanziamento dei Comitati da parte dell'AGCOM, argomento molto dibattuto perché i fondi nel loro complesso non vengono aumentati ma quasi ogni Comitato auspica di ottenere un aumento o perlomeno un mantenimento delle somme a lui destinate.

Dato che i contraenti dell'accordo quadro con AGCOM sono la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei parlamenti regionali, il Presidente del Comitato provinciale dell'Alto Adige ha richiesto ai vertici del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale di intercedere per il mantenimento delle somme finora erogate a Bolzano dall'AGCOM, basandosi sul presupposto che il nostro Comitato dovrà svolgere un lavoro ineccepibile. Cosciente del valore del Comitato, il suo Presidente ha sostenuto questa posizione anche nei confronti dell'AGCOM, dalla quale conta di ottenere un riconoscimento per l'infaticabile impegno profuso.

Gli incontri tra i Presidenti dei Comitati servono, oltre che per le trattative sul rinnovo dell'accordo quadro, anche per accordarsi sulle interpretazioni della legge e adattare l'implementazione degli incarichi che AGCOM e il Ministero per lo sviluppo economico hanno demandato ai Comitati. Il Sottosegretario di Stato Giacomelli, competente in materia di comunicazioni, mantiene i contatti per l'organizzazione dell'assemblea dei Comitati. Inoltre gli incontri con l'AGCOM servono a sostenere efficacemente le iniziative proprie del Comitato di Bolzano. Inoltre gli incontri servono a coordinare i colloqui con l'AGCOM e per preparare un nuovo accordo quadro fra AGCOM e Co-

mitati.

La buona collaborazione esistente con l'AGCOM è dovuta alla grande disponibilità della funzionaria dell'AGCOM responsabile per i rapporti con i Comitati, dott.ssa Maria Pia Caruso, che si occupa anche del regolare aggiornamento degli impiegati e dei Presidenti dei Comitati.

Il coordinatore dell'Assemblea dei Presidenti Corecom, Felice Blasi, ha nominato nel febbraio 2016 Roland Turk a delegato per le Regioni con un contesto mediatico plurilingue. Quindi Turk è il referente per le questioni speciali posti in territori serviti da media in varie lingue. Queste specialità riguardano anche i rapporti con gli operatori di comunicazione elettronica

CONCILIAZIONE NEL SETTORE TELEFONICO 980 istanze nel 2016

Lo svolgimento del tentativo di conciliazione tra gli utenti e i gestori dei servizi di telecomunicazioni, rappresenta per il Comitato provinciale per le comunicazioni un ambito d'attività in crescita e si tratta sicuramente della funzione delegata più vicina ai cittadini, dato che ogni singolo utente (privato, impresa o ente pubblico) può usufruire del servizio.

Il tentativo di conciliazione offre agli utenti la possibilità di risolvere le controversie nel settore telefonico attraverso una procedura rapida e soprattutto completamente gratuita.

L'attività di conciliazione è stata gestita sempre in maniera tempestiva e soprattutto scrupolosa da parte della collaboratrice del Comitato Silvia Pichler.

La conciliazione nel settore telefonico:

- è **priva di costi** per il cittadino e può essere esperita anche senza assistenza legale;
- è obbligatoria, prima di poter ricorrere in qualsiasi sede giurisdizionale;
- ha come finalità il raggiungimento di un accordo tra le parti che le soddisfi entrambe;
- il conciliatore viene incaricato a svolgere la mediazione, la quale avviene direttamente negli uffici del Comitato;
- l'istanza di conciliazione può essere presentata tramite un modulo prestampato via e-mail, fax, tramite posta o direttamente presso gli uffici del Comitato.

Le istanze di conciliazione presentate hanno fatto registrare al Comitato nell'anno 2016 il numero complessivo di **980 controversie**.

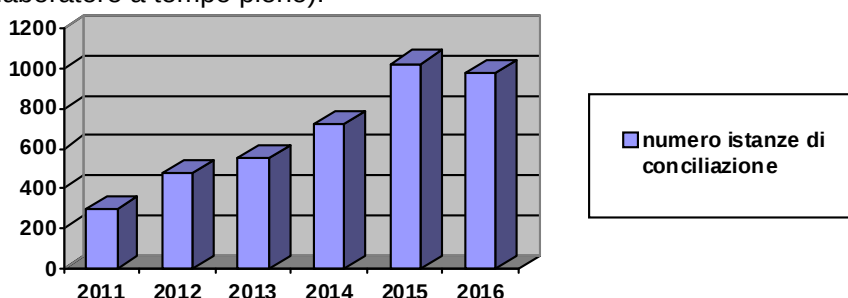
“Il numero da Lei selezionato è inesistente!”

Se ti tolgono la linea il Corecom può intervenire immediatamente

Nei casi di sospensione del servizio e di altre forme di abuso o di scorretto funzionamento, gli utenti hanno inoltre la possibilità di presentare, contestualmente all'istanza di conciliazione o nel corso della procedura, una richiesta di provvedimento temporaneo ed urgente, finalizzata a **garantire la continuità dell'erogazione del servizio** fino alla conclusione del tentativo di conciliazione.

Nell'anno 2016 sono state presentate al Comitato provinciale **164** richieste per l'attivazione di procedure d'urgenza. Quasi tutte le richieste presentate agli utenti hanno avuto esito positivo, garantendo l'erogazione del servizio.

Rispetto all'anno precedente non si è quindi verificato un aumento delle istanze ma l'attività correlata ha comportato, soprattutto tenendo conto dello scarso organico del Comitato un significativo appesantimento del carico di lavoro, che ha potuto essere smaltito solamente attraverso l'inserimento di nuovo personale, che è avvenuta ad aprile 2016 (assunzione a tempo determinato di un collaboratore a tempo pieno).



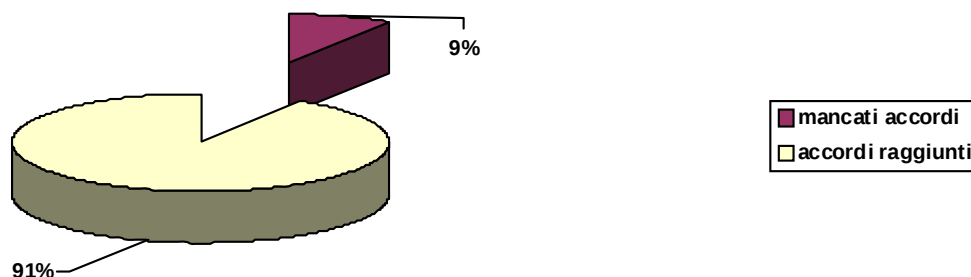
L'attività di conciliazione in cifre

L'attività di conciliazione presso il Comitato provinciale per le comunicazioni rappresenta per i cittadini un valido sostegno, non solo a livello burocratico, ma anche da un punto di vista economico. Nell'anno appena trascorso, l'attività di conciliazione ha portato ai cittadini un rimborso (tra storni di fatture, assegni, bonifici e accrediti su Sim card) pari a **137.241,02 euro**. Dalle udienze in seconda istanza (vedi capitolo "Sentenze") gli utenti telefonici hanno ricavato ulteriori **106.994,85 euro**.

Nel 2016 i verbali di accordo redatti durante le udienze di conciliazione sono stati 581 ai quali bisogna aggiungere i 187 accordi transattivi pre-udienza, intervenuti tra le parti su impulso del comitato ancor prima dell'incontro di conciliazione, **per un totale di esiti positivi pari a 768**. I verbali di mancato accordo sono stati soltanto 56, mentre i mancati accordi per mancata comparizione di uno o entrambe le parti in udienza sono stati 73. Questi 73 casi sono da considerarsi neutri, in quanto la presenza delle parti nell'udienza di conciliazione **non è obbligatoria**.

Se teniamo conto delle controversie che hanno avuto esito positivo e negativo (vedi grafico sotto riportato), **la percentuale di accordo raggiunto pari al 91%** assegna un primato difficilmente eguagliabile per un ente pubblico che si occupa di mediazione.

Percentuale di accordi raggiunti

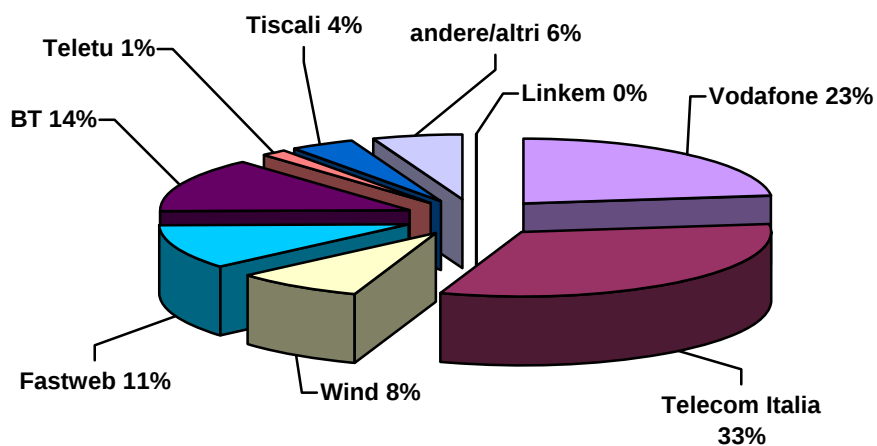


Le controversie suddivise per operatori

Molto interessante per l'attività di conciliazione risulta essere anche il numero di istanze presentate suddiviso per operatori. Il seguente grafico quantifica le controversie trattate dal Comitato nel 2016 per ogni operatore.

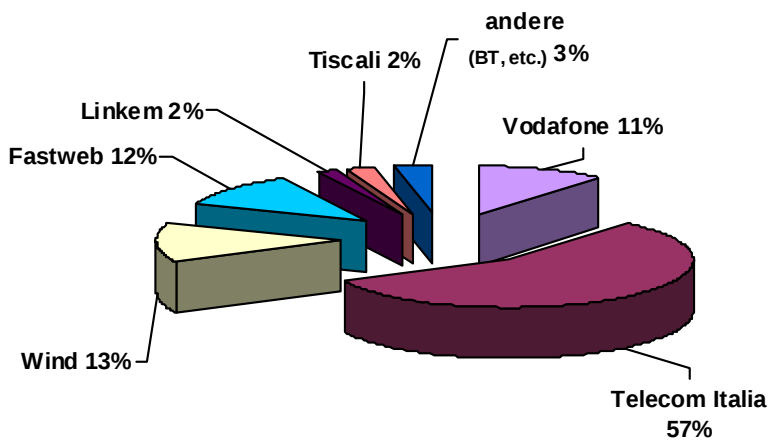
Se si confrontano questi dati con le quote di mercato delle singole società, risulta evidente quali siano gli operatori che presentano il maggior potenziale di conflitto.

Controversie in Alto Adige - rete fissa

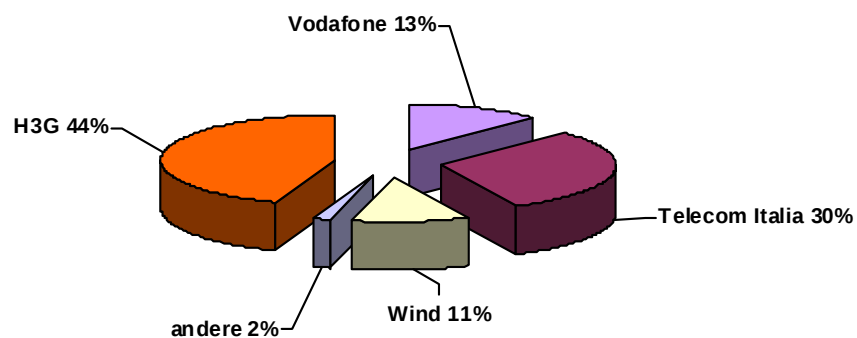


A livello nazionale le quote di mercato degli operatori sono suddivise come segue:

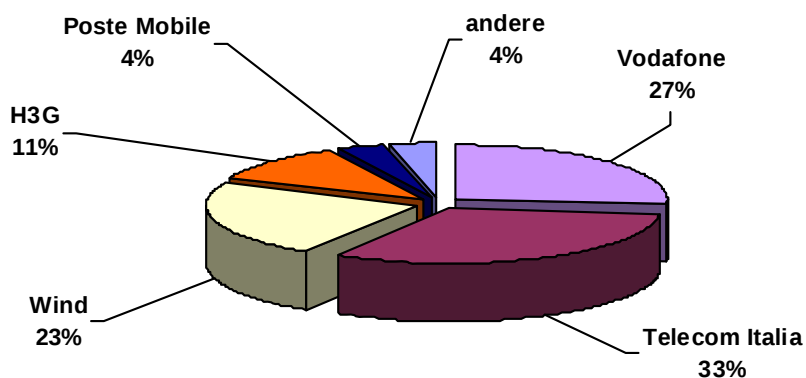
Quote di mercato a livello nazionale – rete fissa



Controversie in Alto Adige – rete mobile

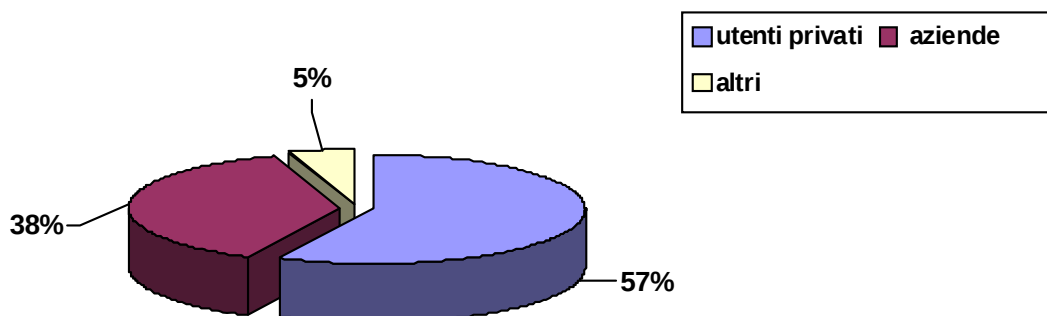


Quote di mercato a livello nazionale – rete mobile

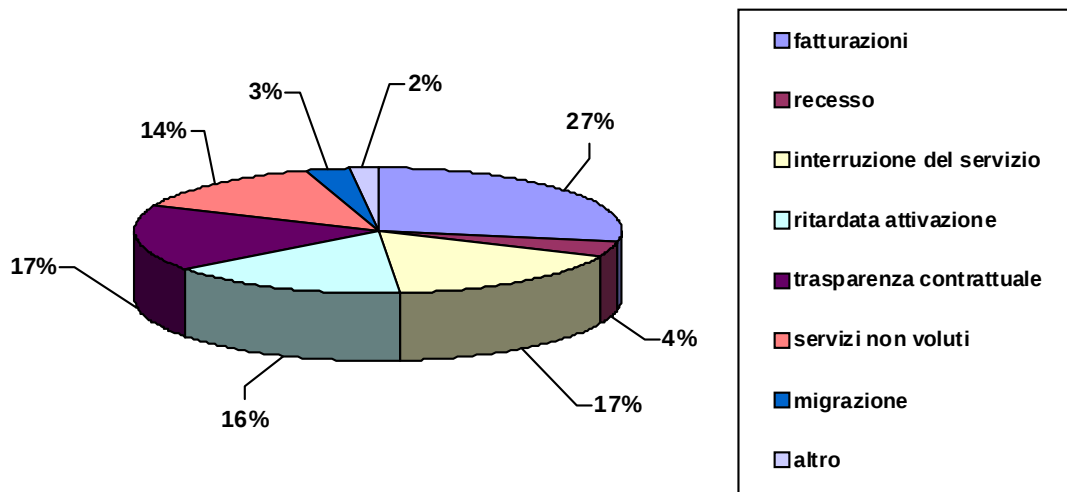


Confrontando le controversie riguardanti i singoli operatori con le rispettive quote di mercato si ottiene un quadro **estremamente diversificato** anche nel settore della telefonia mobile.

Controversie nel settore telefonico – tipologia utenti



Conciliazioni nel settore telefonico – tipologia di controversia



Gli utenti italiani primeggiano nel contenzioso con gli operatori telefonici

Il confronto tra i due maggiori gruppi etnici della provincia, quello tedesco e quello italiano, è sbalorditivo. La frequenza con cui gli utenti telefonici di lingua tedesca e italiana presentano istanze di conciliazione al Comitato per le comunicazioni non potrebbe essere più diversa. Ai 553 tentativi di conciliazione con i clienti italiani rispondono i 340 dei tedeschi e soltanto 3 istanze presentate dai ladini.

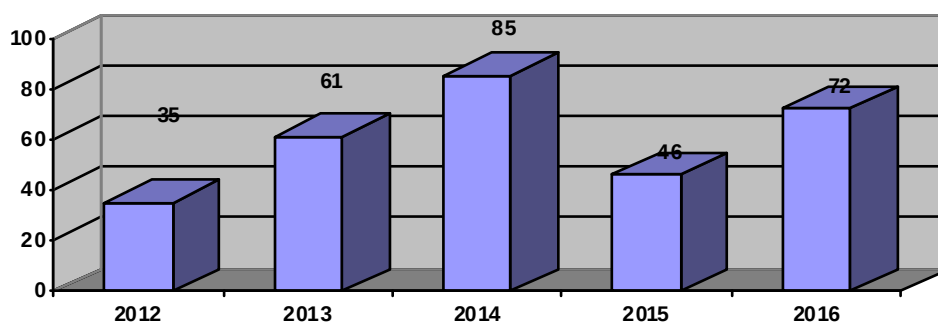
Definizione delle controversie nel settore telefonico (seconda istanza)

Le istanze di definizione delle controversie nel settore telefonico sono state evase in modo ugualmente preciso e tempestivo dal secondo collaboratore del Comitato, il signor Mukesh Macchia. Complessivamente nel corso dell'anno sono pervenute 72 istanze di definizione, che sono state evase nel corso dell'anno.

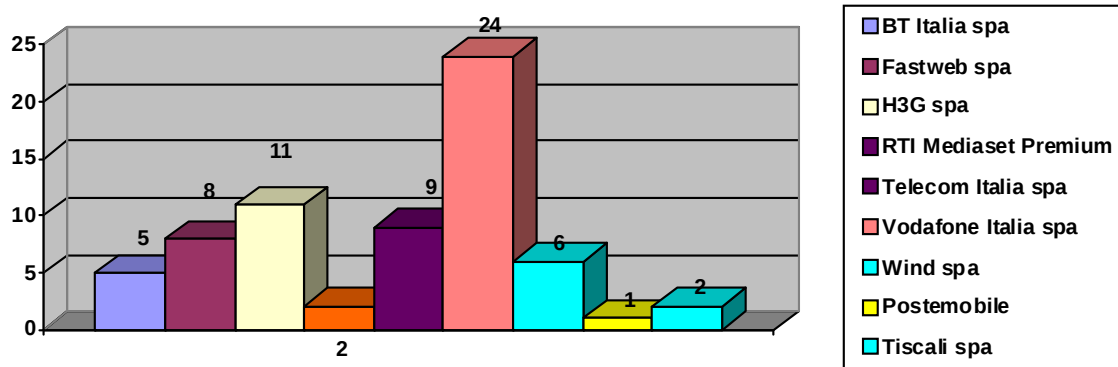
Le relative decisioni adottate anche con la consulenza delle avvocatesse dott.ssa Michela Luciani e dott.ssa Sara Tonolli, hanno portato a un rimborso complessivo di **106.994,85 euro**.

La somma totale dei rimborsi, tra attività di conciliazione e definizione delle controversie, ammonta dunque a **244.235,87 euro**.

Istanze di definizione pervenute negli ultimi anni



Istanze presentate per operatore nel 2016



ROC – REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE

1. Cosa è il ROC?

Il ROC, o Registro degli Operatori di Comunicazione, è un registro unico adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in ossequio al disposto dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari allo scopo di garantire l'applicazione delle norme del settore quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo o il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

2. Chi sono i soggetti che devono iscriversi al ROC?

I seguenti soggetti, elencati **nell'articolo 2, comma 1 del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del ROC**, sono **obbligati all'iscrizione** nel registro:

- a. gli operatori di rete;
- b. i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (già fornitori di contenuti);
- c. i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
- d. i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
- e. le imprese concessionarie di pubblicità;
- f. le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
- g. le agenzie di stampa a carattere nazionale;
- h. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- i. i soggetti esercenti l'editoria elettronica;
- j. le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.

Solamente i soggetti che svolgono tali attività sono tenuti all'iscrizione al ROC.

3. Come ci si iscrive al ROC?

Con l'adozione della delibera n. 393/12/CONS, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha disposto l'integrazione degli adempimenti relativi alla gestione telematica del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) tra quelli esposti nel portale impresainungiorno.gov.it gestito dalla Unioncamere (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

L'art. 13 ("Modalità di trasmissione delle comunicazioni") dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. (recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione" - in breve, "Regolamento") prescrive che:

"1. Le comunicazioni nei confronti del Registro di cui agli art. 5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono effettuate esclusivamente attraverso i servizi telematici esposti all'indirizzo www.roc.agcom.it ovvero nella sezione dedicata all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it.

2. Gli adempimenti previsti all'allegato C alla presente delibera ("Sezione speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale") sono effettuati esclusivamente attraverso i servizi telematici esposti all'indirizzo www.catastofrequenze.agcom.it ovvero nella

sezione dedicata all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it.

3. I soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui alla presente delibera possono delegare detti adempimenti ad una persona fisica indicata attraverso i servizi esposti sui predetti siti.

4. Le certificazioni di cui all'art. 14 continuano ad essere rilasciate su supporto cartaceo fino all'introduzione di servizi di pagamento dell'imposta di bollo per via telematica. Il portale integra in un unico ambiente numerosi adempimenti in capo alle aziende nei confronti della Pubblica Amministrazione (tra i quali quelli verso CCIAA, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, ed altri) ed offre numerose funzioni di supporto alla compilazione della modulistica del Registro degli Operatori di Comunicazione attingendo in maniera automatica ai dati comunicati dalle imprese al Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio".

Si fa presente che il portale www.impresainungiorno.gov.it è in grado di effettuare in forma semi-automatica lo sviluppo delle catene di partecipazione dei soci dei soggetti iscritti o iscrivendi sulla base delle informazioni detenute dal sistema camerale. La comunicazione dei soci ed amministratori comporta - nel rispetto di quanto già previsto dal Regolamento di cui alla delibera n. 666/08/CONS - l'onere in capo all'operatore di verificare ed integrare le istanze con i soli sviluppi societari dei soggetti non presenti nel Registro delle Imprese o non obbligati a comunicarvi la propria compagine societaria.

Con il nuovo sistema del Registro, tutti gli adempimenti, anche le domande di iscrizione, vanno trasmessi in formato elettronico attraverso il portale impresainungiorno.gov.it. Resta, allo stato, esclusa la richiesta di certificazione (modello 17/ROC) che sarà gestita in formato cartaceo fino all'introduzione per via telematica di appositi servizi di pagamento dell'imposta di bollo.

I nuovi servizi sul portale impresainungiorno.gov.it sono attivi a partire dal 16 ottobre 2012.

L'accesso al nuovo sistema del Registro degli Operatori di Comunicazione ed al Catasto Nazionale delle Frequenze sarà consentito unicamente attraverso l'uso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'art. 1, lett. d), del Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

I legali rappresentanti o titolari degli operatori iscritti (o che intendono presentare domanda di iscrizione) devono dotarsi, a partire dal 16 ottobre 2012, della CNS per l'accesso al portale impresainungiorno.gov.it.

Sono tenuti, altresì, a dotarsi della CNS i delegati alla compilazione e trasmissione degli adempimenti verso il Registro degli Operatori di Comunicazione e verso il Catasto Nazionale delle Frequenze.

Il certificato CNS - che è, a tutti gli effetti, un documento di identità elettronico e come tale può essere rilasciato da una Pubblica Amministrazione - viene distribuito in forma di smart card (formato carta di credito) o di chiavetta USB. Attualmente le principali Pubbliche Amministrazioni (che a loro volta si avvalgono di Certification Authority accreditate) che rilasciano la CNS sono:

Le Camere di Commercio, su tutte le province del territorio nazionale;
la Regione Lombardia, ai cittadini residenti nella Regione;
la Regione Friuli Venezia Giulia, ai cittadini residenti nella Regione.

Si segnala, altresì, che diversi ordini professionali hanno da tempo integrato la CNS nel tesserino di appartenenza all'ordine. Le modalità di rilascio dipendono dai singoli Enti a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Il portale impresainungiorno.gov.it prevede appositi servizi che consentono ai legali rappresentanti o titolari delle imprese di accreditarsi in quanto tali attraverso l'uso della propria CNS e di conferire deleghe ad altri soggetti alla compilazione e trasmissione degli adempimenti relativi al Registro degli Operatori di Comunicazione ed al Catasto Nazionale delle Frequenze (servizio di "subdelega"). Anche costoro dovranno dotarsi di CNS per poter esercitare le deleghe conferite attraverso il portale impresainungiorno.gov.it.

4. Adempimenti ROC attraverso la Carta Nazionale Servizi (CNS)

Come noto, con l'adozione della delibera **AGCom** n. 393/12/CONS, l'Autorità ha disposto l'integrazione degli adempimenti relativi alla gestione telematica del **Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)** tra quelli esposti nel portale www.impresainungiorno.gov.it gestito dalla **Unioncamere** (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Dal 16 ottobre scorso, quindi, l'accesso al nuovo sistema del **ROC** avviene attraverso il portale o collegandosi ai singoli adempimenti attraverso il portale **AGCom**. L'accesso agli adempimenti è consentito unicamente attraverso l'uso della **Carta Nazionale dei Servizi (CNS)** di cui all'articolo 1 lettera d) del Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Consegue da ciò che i legali rappresentanti o titolari degli operatori iscritti (o che intendono presentare domanda di iscrizione), le persone fisiche obbligate ad effettuare comunicazione (cfr. artt. 8 e 9 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.) ed i delegati alla compilazione e trasmissione degli adempimenti verso il **Registro degli Operatori di Comunicazione** devono dotarsi della **CNS** per l'accesso al portale. Il certificato **CNS** è, a tutti gli effetti, un documento di identità elettronico e come tale può essere rilasciato soltanto da una **Pubblica Amministrazione**, che lo distribuisce in forma di smart card (formato carte di credito) o di chiavetta USB.

5. Entro quanto tempo ci si deve iscrivere?

La domanda di iscrizione è presentata entro **60 giorni** decorrenti dalla data di inizio dell'attività rilevante ai fini del registro. Nel caso in cui l'inizio delle attività è subordinato al rilascio dei prescritti titoli abilitativi, il termine per l'iscrizione al Registro deve intendersi decorrente dalla data di rilascio del titolo abilitativo.

Nei confronti dei soggetti obbligati che non richiedono l'iscrizione nei termini prefissati si applicano le sanzioni previste dall'articolo 24 del Regolamento.

6. Come si può ottenere un certificato d'iscrizione?

Il modello per richiedere un certificato d'iscrizione è il **17/ROC**, reperibile in Gazzetta Ufficiale ed all'indirizzo internet indicati nella FAQ n. 6.

La richiesta di certificazione (in bollo da 14,62 euro, salvo soggetti esenti ai sensi di legge) di cui all'art. 14 della Delibera n. 666/08/CONS è trasmessa in forma cartacea, unitamente alla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della società (o del titolare dell'impresa individuale) in corso di validità ed è inviata, a mezzo raccomandata A/R a:

Comitato provinciale per le comunicazioni
Via Cavour 23/c
39100 Bolzano

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento l'attribuzione del numero di iscrizione nel Registro può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.

7. Come si può chiedere la cancellazione dal ROC?

La domanda di cancellazione deve essere trasmessa in via telematica, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione, compilando il modello **16/ROC**, reperibile all'indirizzo www.roc.agcom.it.

8. Cosa è la COMUNICAZIONE ANNUALE?

E' la comunicazione, prevista dall'articolo 11 del **Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del ROC**, con la quale i soggetti iscritti al Registro producono un aggiornamento dei dati societari comunicati all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

I soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazio-

ne annuale **entro 30 giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio**, aggiornata alla data dell'assemblea;

i restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data.

La comunicazione annuale da effettuarsi **esclusivamente in via telematica**, previa registrazione sul sito www.roc.agcom.it deve essere trasmessa, ogni anno, anche in assenza di variazioni. I modelli da trasmettere sono indicati nell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni nella parte relativa alla Comunicazione Annuale e si distinguono in base alla natura giuridica (società di capitali, società di persone, imprese individuali, associazioni ed altre) dell'operatore di comunicazione iscritto.

9. E' necessaria la registrazione in Tribunale della testata edita?

Ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1947, n. 48 "Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi".

L'art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62 prevede che i soggetti obbligati all'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione sono esonerati dall'obbligo di registrare la propria testata in Tribunale. L'iscrizione al ROC è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.

Ne consegue, pertanto, che nei casi in cui l'editore sia anche proprietario della testata può avvalersi della facoltà sopra indicata procedendo solo alla presentazione della domanda di iscrizione al ROC ed evitando la registrazione in Tribunale della testata.

10. Cosa si intende per testata giornalistica?

Ai fini del rispetto della previsione di cui all'art. 2 lett. g) relativa ad **almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni**, sono da considerare le testate giornalistiche quotidiane cartacee o diffuse in modalità elettronica nonché le testate giornalistiche radiofoniche e televisive, quali radiogiornali (o giornali radio) e telegiornali.

11. Iter per l'apertura di una Web TV

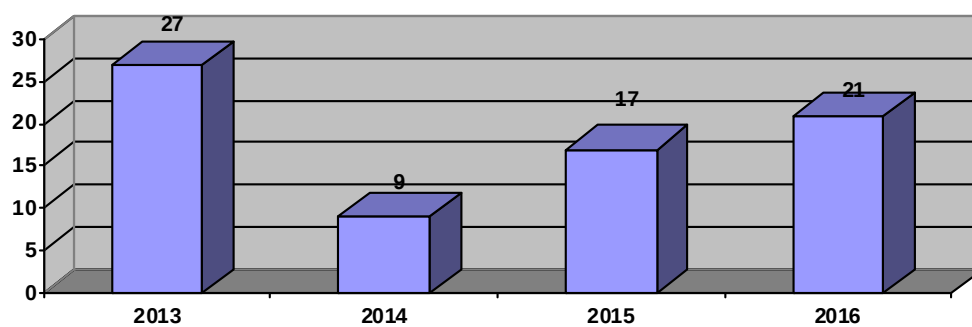
In primis occorre comunicare all'**AGCom** la propria intenzione di avviare un'attività di questo tipo; in secondo luogo è necessario registrarsi in qualità di content provider presso il **ROC (Registro degli Operatori della Comunicazione)**; infine si passa alla produzione di contenuti. Nonostante la semplicità nel realizzare una web TV, occorre però prestare attenzione a una complessa e intricata rete di regolamentazioni. Il primo vincolo in cui ci si imbatte è rappresentato dal diritto di autore: è infatti difficile pensare a un video che non contenga musiche di sottofondo o immagini trovate sul web. La rete è come un supermercato di contenuti per i content provider, e il problema consiste nel fatto che nella stragrande maggioranza dei casi, i prodotti siano esposti senza indicazioni: spesso non viene esplicitato che quasi sempre è necessario richiedere autorizzazioni. Lo step finale è rappresentato quindi dall'acquisto del diritto d'autore, e nell'attenzione che occorre prestare alla regolamentazione: nello specifico il diritto all'oblio, che non deve essere leso se non ci si vuole imbattere nel garante della privacy, e il limite del rispetto della privacy stessa, che spesso viene calpestata dall'esercizio del diritto di informare.

12. Ulteriori informazioni

Ove dovesse rendersi necessario comunicare con il Registro degli Operatori di comunicazione (ROC) per chiarimenti o per specifiche problematiche non ricomprese in questa sezione internet, si prega di contattare il numero telefonico **0471 287188** oppure inviare una email all'indirizzo: mukesh.macchia@cpc-bz.org.

Orario per il pubblico
lunedí e martedì
ore 09.00 - 12.00
giovedì
ore 09.00 - 12.00 e dalle ore 14:30 - 17:00
venerdì
ore 09.00 - 12.00

ROC – Nuove iscrizioni negli ultimi quattro anni





Wer hat den Durchblick?

Der **Landesbeirat für das Kommunikationswesen** überwacht den **Jugendschutz** im Fernsehen und fördert die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen



Landesbeirat für das Kommunikationswesen

WIR KÜMMERN UNS DARUM

www.kommunikationsbeirat-bz.org



Chi à pa la sëuravijion?

La **Consulta provinziela**
per la comunicaziuns
ti à l uedl ala **defendura**
di jëuni n cont dla
televijon y se festidieia per
la drëta adurvanza di media.



Landesbeirat für das Kommunikationswesen
Comitato provinciale per le comunicazioni
Consulta provinciala por les comunicaziuns

NËUS SE CRUZION DE CHËSC

www.kommunikationsbeirat-bz.org



Allegati

Allegato n. 1:

Tabella contributi statali emittenti radiofoniche

Allegato n. 2:

Tabella contributi statali emittenti televisive

Allegato n. 3:

Tabella contributi provinciali Radio, TV e portali online

Allegato n. 4:

Legge provinciale numero 13 del 29.09.2015
Norme attuative

Allegato n. 5:

Pieghevole "Ihr Gutes Recht"

Allegato n. 6:

Pieghevole seminari

Allegato n. 7:

Opuscolo "Medien und Jugendschutz"

ALLEGATO N. 1

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

CONTRIBUTO EMITTENTI RADIOFONICHE LOCALI AI SENSI DELLA LEGGE 448/2001, ART. 52 comma 1^o

Stanziamiento totale: EURO 6.557.998,01 DA EROGARE IN 2 TRANCHE

ANNO 2014

IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE: DM 6597 del 26/11/2014 su capitolo 3121 PG1

IMPORTO 2.103.068,14 euro

ELENCO DEI BENEFICIARI RISULTANTI DAGLI ATTI ALLEGATI ALLA DETERMINA DEL 13/10/2016 ORDINATI PER REGIONE DI SEDE LEGALE E PARTITA IVA CRESCENTE, FATTE SALVE LE VERIFICHE DI LEGGE ALL'ATTO DI PAGAMENTO

12.10.2016

Progr.	Regione Sede Legale	Partita IVA	Società	Emittente	Importo Totale	Importo Fisso	Importo Variabile	Punteggio	Regione operativa
985	TRENTINO ALTO ADIGE	00170730212	ST. JOSEF G.M.B.H. - SOC. S.	RADIO GRUNE WELLE	2.659,95	652,88	2.007,07	200,00	TRENTINO ALTO ADIGE
986	TRENTINO ALTO ADIGE	00170730212	ST. JOSEF G.M.B.H. - SOC. S.	STADTRADIO MERAN	2.158,18	652,88	1.505,30	150,00	TRENTINO ALTO ADIGE
987	TRENTINO ALTO ADIGE	00199960220	VITA TRENTINA EDITRICE	TRENTINO INBLU	3.653,49	652,88	3.010,61	300,00	TRENTINO ALTO ADIGE
988	TRENTINO ALTO ADIGE	00376950226	SCARL	RADIO	1.756,77	652,88	1.103,89	110,00	TRENTINO ALTO ADIGE
989	TRENTINO ALTO ADIGE	00445110216	RADIO ANAUNIA SOC. COOP. ARL	RADIO ANAUNIA	1.477,50	1.477,50	0,00	0,00	TRENTINO ALTO ADIGE
990	TRENTINO ALTO ADIGE	00458490216	GEN.M.B.H. SOC. COOP. ARL	RADIO TANDEM	1.556,06	652,88	903,18	90,00	TRENTINO ALTO ADIGE
991	TRENTINO ALTO ADIGE	00468740212	RADIO NORD SNC	RADIO NORD	6.373,05	652,88	5.720,17	570,00	TRENTINO ALTO ADIGE
992	TRENTINO ALTO ADIGE	00681890216	RTT - RADIO TELEVISION TIROL SRL	RADIO TIROL	4.556,68	652,88	3.913,80	390,00	TRENTINO ALTO ADIGE
993	TRENTINO ALTO ADIGE	00725360218	RADIO C/104 SRL	DIE ANTENNE	2.358,89	652,88	1.706,01	170,00	TRENTINO ALTO ADIGE
994	TRENTINO ALTO ADIGE	00851480210	RADIO SONNENSCHNEIN SAS	RADIO SONNENSCHNEIN	8.480,49	652,88	7.827,61	780,00	TRENTINO ALTO ADIGE
995	TRENTINO ALTO ADIGE	01046500227	RADIO NBC DI R.	RADIO NBC STEREO	652,88	652,88	0,00	0,00	TRENTINO ALTO ADIGE
996	TRENTINO ALTO ADIGE	01094670211	NANNARONE E C. SAS	RADIO ITALIA ANNI 60	5.090,24	1.477,50	3.612,74	360,00	TRENTINO ALTO ADIGE
997	TRENTINO ALTO ADIGE	01098230210	FONDAZIONE ERF MEDIEN	ERF SUDTIROL	8.179,42	652,88	7.526,54	750,00	TRENTINO ALTO ADIGE
998	TRENTINO ALTO ADIGE	01152000228	ON AIR SRL	SUDTIROL 1	652,88	652,88	0,00	0,00	TRENTINO ALTO ADIGE
			RADIO STUDIO RECORD SNC	RADIO STUDIO RECORD					

ALLEGATO N. 1

999	TRENTINO ALTO ADIGE	01163610213	RADIO HOLIDAY SRL	RADIO HOLIDAY	3.352,43	652,88	2.709,55	270,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1000	TRENTINO ALTO ADIGE	01306710227	RADIO MANUELA SAS DI ZAMBOTTI GEREMIA E C.	RADIO DIGI-ONE	1.756,77	652,88	1.103,89	110,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1001	TRENTINO ALTO ADIGE	01381870219	RADIO 2000 SRL	RADIO 2000	5.469,87	652,88	4.816,99	480,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1002	TRENTINO ALTO ADIGE	01416330213	RADIO GHERDEINA SAS	RADIO GHERDEINA	2.358,89	652,88	1.706,01	170,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1003	TRENTINO ALTO ADIGE	01418590228	RADIO DOLOMITI SRL	RADIO DOLOMITI	6.071,99	652,88	5.419,11	540,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1004	TRENTINO ALTO ADIGE	01659170219	SOC. RADIO SUDTIROL SRL	RADIO SUDTIROL	2.158,18	652,88	1.505,30	150,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1005	TRENTINO ALTO ADIGE	01752570224	MEDIA SRL	RTT - RADIO TELE TRENTINO	2.358,89	652,88	1.706,01	170,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1006	TRENTINO ALTO ADIGE	01755180229	MEDIA PRIMIERO SRL	RADIO PRIMIERO	1.756,77	652,88	1.103,89	110,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1007	TRENTINO ALTO ADIGE	02279900217	TELE RADIO VAL VENOSTA SRL	TELERADIO	2.760,31	652,88	2.107,43	210,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1008	TRENTINO ALTO ADIGE	02283440218	SUDTIROLER RUNDfunk SRL	VINSCHGAU	2.158,18	652,88	1.505,30	150,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1009	TRENTINO ALTO ADIGE	02654420211	MEDIA CENTER SUDTIROL MCS SRL	SUDTIROLER RUNDfunk	652,88	652,88	0,00	0,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1010	TRENTINO ALTO ADIGE	02654430210	STADTRADIO SRL	RADIO 2000	652,88	652,88	0,00	0,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1011	TRENTINO ALTO ADIGE	90020480217	ASS.NE RADIO MARIA SUDTIROL	STADTRADIO BOZEN RADIO MARIA	3.584,93	1.477,50	2.107,43	210,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1012	TRENTINO ALTO ADIGE	94025580211	ASS.NE INTERPARROCCHIALE CATTOLICA A.I.E.C. ONLUS	SUDTIROL RADIO SACRA FAMIGLIA	2.380,68	1.477,50	903,18	90,00	TRENTINO ALTO ADIGE

SOMMA 87.100,13 21.579,12 65.531,01 6.530,00

ALLEGATO N. 1

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

CONTRIBUTO EMITTENTI RADIOFONICHE LOCALI AI SENSI DELLA LEGGE 448/2001, ART. 52 comma 1^o

Stanziamiento totale: EURO 6.557.998,01 DA EROGARE IN 2 TRANCHE

ANNO 2014

IMPORTO 4.454.929,87 euro

IMPEGNO DI SPESA PRIMA TRANCHE: DM 6585 del 26/11/2014 su capitolo 3121 PG5

ELENCO DEI BENEFICIARI RISULTANTI DAGLI ATTI ALLEGATI ALLA DETERMINA DEL 13/10/2016 ORDINATI PER REGIONE DI SEDE LEGALE E PARTITA IVA CRESCENTE. FATTE SALVE LE VERIFICHE DI LEGGE ALL'ATTO DI PAGAMENTO

12.10.2016

Progr.	Regione Sede Legale	Partita IVA	Società	Emittente	Importo Totale	Importo Fisso	Importo Variabile	Punteggio	Regione operativa
985	TRENTINO ALTO ADIGE	00170730212	ST. JOSEF G.M.B.H. - SOC. S.	RADIO GRUNE WELLE	5.634,59	1.383,00	4.251,59	200,00	TRENTINO ALTO ADIGE
986	TRENTINO ALTO ADIGE	00170730212	ST. JOSEF G.M.B.H. - SOC. S.	STADTRADIO MERAN	4.571,69	1.383,00	3.188,69	150,00	TRENTINO ALTO ADIGE
987	TRENTINO ALTO ADIGE	00199960220	VITA TRENTINA EDITRICE	TRENTINO INBLU	7.760,39	1.383,00	6.377,39	300,00	TRENTINO ALTO ADIGE
988	TRENTINO ALTO ADIGE	00376950226	SCARL	RADIO	3.721,37	1.383,00	2.338,37	110,00	TRENTINO ALTO ADIGE
989	TRENTINO ALTO ADIGE	00445110216	RADIO ANAUNIA SOC. COOP. ARL	RADIO ANAUNIA	3.129,78	3.129,78	0,00	0,00	TRENTINO ALTO ADIGE
990	TRENTINO ALTO ADIGE	00458490216	GEN.M.B.H SOC. COOP. ARL	RADIO TANDEM	3.296,21	1.383,00	1.913,21	90,00	TRENTINO ALTO ADIGE
991	TRENTINO ALTO ADIGE	00468740212	RADIO NORD SNC	RADIO NORD	13.500,05	1.383,00	12.117,05	570,00	TRENTINO ALTO ADIGE
992	TRENTINO ALTO ADIGE	00681890216	TIROL SRL	RADIO TIROL	9.673,61	1.383,00	8.290,61	390,00	TRENTINO ALTO ADIGE
993	TRENTINO ALTO ADIGE	00725360218	RADIO C/104 SRL	DIE ANTENNE	4.996,85	1.383,00	3.613,85	170,00	TRENTINO ALTO ADIGE
994	TRENTINO ALTO ADIGE	00851480210	RADIO SONNENSCHNEN SAS	RADIO SONNENSCHNEN	17.964,22	1.383,00	16.581,22	780,00	TRENTINO ALTO ADIGE
995	TRENTINO ALTO ADIGE	01045500227	RADIO NBC DI R.	RADIO NBC STEREO	1.383,00	1.383,00	0,00	0,00	TRENTINO ALTO ADIGE
996	TRENTINO ALTO ADIGE	01094670211	NANNARONE E C. SAS	RADIO ITALIA ANNI 60	10.782,65	3.129,78	7.652,87	360,00	TRENTINO ALTO ADIGE
997	TRENTINO ALTO ADIGE	01098230210	FONDAZIONE ERF MEDIEN	ERF SUDTIROL	17.326,48	1.383,00	15.943,48	750,00	TRENTINO ALTO ADIGE
998	TRENTINO ALTO ADIGE	01152000228	ON AIR SRL	SUDTIROL 1	1.383,00	1.383,00	0,00	0,00	TRENTINO ALTO ADIGE

ALLEGATO N. 1

999	TRENTINO ALTO ADIGE	01163610213	RADIO HOLIDAY SRL	RADIO HOLIDAY	7.122,65	1.383,00	5.739,65	270,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1000	TRENTINO ALTO ADIGE	01306710227	RADIO MANUELA SAS DI ZAMBOTTI GEREMIA E C.	RADIO DIGI-ONE	3.721,37	1.383,00	2.338,37	110,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1001	TRENTINO ALTO ADIGE	01381870219	RADIO 2000 SRL	RADIO 2000	11.586,83	1.383,00	10.203,83	480,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1002	TRENTINO ALTO ADIGE	01416330213	RADIO GHERDEINA SAS	RADIO GHERDEINA	4.996,85	1.383,00	3.613,85	170,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1003	TRENTINO ALTO ADIGE	01418590228	RADIO DOLOMITI SRL	RADIO DOLOMITI	12.862,31	1.383,00	11.479,31	540,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1004	TRENTINO ALTO ADIGE	01659170219	SOC. RADIO SUDTIROL SRL	RADIO SUDTIROL	4.571,69	1.383,00	3.188,69	150,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1005	TRENTINO ALTO ADIGE	01752570224	MEDIA SRL	RTT - RADIO TELE TRENTINO	4.996,85	1.383,00	3.613,85	170,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1006	TRENTINO ALTO ADIGE	01755180229	MEDIA PRIMIERO SRL	RADIO PRIMIERO	3.721,37	1.383,00	2.338,37	110,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1007	TRENTINO ALTO ADIGE	02279900217	TELE RADIO VAL VENOSTA SRL	TELERADIO	5.847,17	1.383,00	4.464,17	210,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1008	TRENTINO ALTO ADIGE	02283440218	SUDTIROLER RUNDfunk SRL	VINSCHGAU	4.571,69	1.383,00	3.188,69	150,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1009	TRENTINO ALTO ADIGE	02654420211	MEDIA CENTER SUDTIROL MCS SRL	SUDTIROLER RUNDfunk EDELWEISS	1.383,00	1.383,00	0,00	0,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1010	TRENTINO ALTO ADIGE	02654430210	STADTRADIO SRL	RADIO 2000	1.383,00	1.383,00	0,00	0,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1011	TRENTINO ALTO ADIGE	90020480217	ASS.NE RADIO MARIA SUDTIROL	RADIO MARIA	7.593,95	3.129,78	4.464,17	210,00	TRENTINO ALTO ADIGE
1012	TRENTINO ALTO ADIGE	94025580211	ASS.NE INTERPARROCCHIALE CATTOLICA A.I.E.C. ONLUS	SUDTIROL RADIO SACRA FAMIGLIA	5.042,99	3.129,78	1.913,21	90,00	TRENTINO ALTO ADIGE

SOMMA 184.525,61 45.711,12 138.814,49 6.530,00

ALLEGATO N. 2

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Emittenti televisive locali: sostegno economico - legge 448/1998 art. 45, comma 3.

Stanziamiento totale: EURO 39.147.795,50 DA EROGARE SULLA BASE DI DUE PIANI GESTIONALI DI PAGAMENTO

ANNO 2014

IMPEGNO DI SPESA: **DM 6752** del 24/12/2014

IMPORTO 27.055.712,50 EURO

capitolo 3121 PIANO GESTIONALE 5

ELENCO DEI BENEFICIARI ORDINATI PER REGIONE DOMANDA E POSIZIONE IN GRADUATORIA, FATTE SALVE LE VERIFICHE DI LEGGE ALL'ATTO DEL PAGAMENTO

Progr.	Regione Domanda	N. Concessione	Società	Partita Iva	Emittente	Pos. Grad.	Importo assegnato	Pagato
17	BOLZANO	900419	ROSENGARTEN S.P.A.	02475570210	VIDEO BOLZANO33	1	105.494,21	105.494,21
18	BOLZANO	903689	ALTO ADIGE TV S.R.L.	02529880219	ITCA	2	11.721,58	11.721,58

SOMMA

117.215,79

117.215,79

ALLEGATO N. 2

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Emittenti televisive locali: sostegno economico - legge 448/1998 art. 45, comma 3.

Stanziamiento totale: EURO 39.147.795,50 DA EROGARE SULLA BASE DI DUE PIANI GESTIONALI DI PAGAMENTO

ANNO 2014

IMPEGNO DI SPESA: DM 6753 del 23/12/2014

IMPORTO 12.092.083,00 EURO

capitolo 3121 PIANO GESTIONALE 1

ELENCO DEI BENEFICIARI ORDINATI PER REGIONE DOMANDA E POSIZIONE IN GRADUATORIA, FATTE SALVE LE VERIFICHE DI LEGGE ALL'ATTO DEL PAGAMENTO

Progr.	Regione Domanda	N. Concessione	Società	Partita Iva	Emittente	Pos. Grad.	Importo assegnato	Pagato
17	BOLZANO	900419	ROSENGARTEN S.P.A.	02475570210	VIDEO BOLZANO33	1	47.148,79	0,00
18	BOLZANO	903689	ALTO ADIGE TV S.R.L.	02529880219	ITCA	2	5.238,75	5.238,75

SOMMA 52.387,54 5.238,75

ALLEGATO N. 3

Rangordnung laut Beschluss des Landesregierung vom 27. Dezember 2013, Nr. 1964 – Beiträge an Rundfunk- und Fernsehsender sowie Online-Nachrichtenportale – LG Nr. 6/2002

Stand: August 2016

Bezeichnung Gesellschaft	Name Sender / Portal	Auszuzahlender Betrag in Euro
On Air GmbH (Südtirol 1)	Südtirol 1	211.076,64 €
Rosengarten GmbH	Video 33	168.829,54 €
Rosengarten GmbH	SDF-Südtirol Digital Fernsehen	142.347,78 €
Athesia Druck GmbH	www.stol.it	141.728,59 €
R.T.T. - Radio Television Tirol (Radio Tirol)	Radio Tirol	131.179,83 €
Radio Holiday GmbH	Radio Holiday	96.649,81 €
Radio 2000 GmbH	Radio 2000	80.775,53 €
St. Josef GmbH	Radio Grüne Welle	76.195,89 €
Radio C/104 GmbH	Die Antenne	75.728,51 €
Radio Suedtirol GmbH	Radio Suedtirol - Hitradio	71.573,52 €
Tele Radio Vinschgau GmbH	Tele Radio Vinschgau	64.508,26 €
Die Neue Südtiroler Tageszeitung GmbH	Die Neue Südtiroler Tageszeitung Online	61.238,45 €
NBC Radio sas di Nannarone Rosanna e C.	Radio NBC Rete Regione	53.702,11 €
Unternehmen Radio Gherdeina KG des Rabanser Thomas & Co.	Radio Gherdeina	53.176,55 €
Athesia Druck GmbH	www.suedtirolnews.it	46.615,25 €
Sport Media Südtirol GmbH	www.sportnews.bz	44.815,97 €
Radio Sonnenschein KG	Radio Sonnenschein	37.666,29 €
Stiftung ERF Medien	ERF Südtirol	35.794,85 €
St. Josef GmbH	Stadtradio Meran	32.230,29 €
Demos 2.0	Salto.bz	32.228,89 €
Radio Nord OHG	Radio Nord	31.237,60 €
Stadtradio GmbH	Radio 2000 Stadtradio Bozen	20.117,87 €
Südtiroler Rundfunk GmbH	Südtiroler Rundfunk	19.540,48 €
Du Bist Tirol - Genossenschaft	www.unsertirol24.com	17.889,58 €
Vinschger Medien GmbH	www.dervinschger.it	15.660,40 €
Suti GmbH	www.barfuss.it	14.939,08 €
Mediacenter Südtirol MCS GmbH	Radio 2000 Edelweiss	14.117,65 €
Editoriale Stoà Società Cooperativa Arl	Qui.bz.it	8.434,77 €

1.800.000,00 €

ALLEGATO N. 4

Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del 06/10/2015 / Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 06/10/2015

9

101805

Gesetze - 1. Teil - Jahr 2015

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

LANDESGESETZ

vom 29. September 2015, Nr. 13

Änderungen zum Landesgesetz vom 18. März 2002, Nr. 6, „Bestimmungen zum Kommunikationswesen und zur Rundfunkförderung“

Der Südtiroler Landtag
hat folgendes Gesetz genehmigt,

der Landeshauptmann
beurkundet es

Art. 1

1. Artikel 1 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, erhält folgende Fassung:

„Art. 1 (*Zielsetzung*) – 1. Das Land Südtirol fördert die Freiheit und Pluralität der Medien mit dem Ziel, die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft Südtirols zu befriedigen, die sprachliche und kulturelle Identität der in Südtirol lebenden Angehörigen der ladinischen, deutschen und italienischen Sprachgruppe zu stärken, die Meinungsvielfalt ebenso zu gewährleisten wie ein unabhängiges, vielfältiges, ausgewogenes und flächendeckendes Informationsangebot zu lokalen Themen. Die Bedürfnisse der vom Autonomiestatut geschützten Volksgruppen werden dabei in besonderer Weise berücksichtigt.“

Art. 2

1. Die Überschrift von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, in geltender Fassung, erhält im deutschen Wortlaut folgende Fassung: „Landesbeirat für das Kommunikationswesen“.

2. Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„1. Zur Wahrnehmung der Aufgaben, die in diesem oder anderen Gesetzen genannt sind oder von der Landesregierung festgelegt werden, wird beim Südtiroler Landtag der Landesbeirat für das Kommunikationswesen errichtet, in der

Leggi - Parte 1 - Anno 2015

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

LEGGE PROVINCIALE

del 29 settembre 2015, n. 13

Modifiche della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, recante "Norme sulle telecomunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione"

Il Consiglio provinciale
ha approvato

il Presidente della Provincia
promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

“Art. 1 (*Finalità*) – 1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la libertà e la pluralità dei mezzi di informazione al fine di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della popolazione altoatesina, di potenziare l'identità linguistica e culturale delle persone appartenenti ai gruppi linguistici ladino, tedesco e italiano, di garantire il pluralismo di idee nonché un'offerta indipendente, diversificata, equilibrata e capillare di informazioni su tematiche locali. Uno speciale riguardo è rivolto alle esigenze dei gruppi etnici tutelati dallo Statuto di autonomia.”

Art. 2

1. Il testo tedesco della rubrica dell'articolo 2 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: “Landesbeirat für das Kommunikationswesen”.

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Per l'espletamento delle attività indicate nella presente legge o in altre leggi o individuate dalla Giunta provinciale, è istituito presso il Consiglio provinciale il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato.

ALLEGATO N. 4

Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del 06/10/2015 / Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 06/10/2015

10

Folge als „Beirat“ bezeichnet. Er besteht aus sechs Fachleuten aus den Bereichen Kommunikationswesen, Information, Fernmeldewesen und Multimedia.“

3. Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„2. Der Beirat besteht aus der Präsidentin/dem Präsidenten und deren oder dessen Stellvertreternden, die jeweils verschiedenen Sprachgruppen angehören – sie werden von der Landesregierung am Beginn jeder Legislaturperiode ernannt – sowie vier weiteren Mitgliedern, welche vom Landtag in geheimer Wahl gewählt werden. Jede/Jeder Abgeordnete kann dabei höchstens drei Vorzugsstimmen abgeben. Die Zusammensetzung des Beirates muss dem Sprachgruppenverhältnis laut der letzten allgemeinen Volkszählung entsprechen, wobei aber auch die Vertretung der ladinischen Sprachgruppe gewährleistet wird. Garantiert wird auch eine Vertreterin/ein Vertreter, welche/welcher von der politischen Minderheit vorgeschlagen wird. Die Mitglieder des Beirates können höchstens für die Dauer von zwei Legislaturperioden im Amt bleiben.“

Art. 3

1. Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, erhält folgende Fassung:

„1. Zur Ausübung seiner Funktionen greift der Beirat auf eine eigene, beim Südtiroler Landtag errichtete Organisationsstruktur zurück, die nach Anhören des Beirats und der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen vom Landtagspräsidium festgelegt wird. Sie untersteht funktionell dem Beirat und arbeitet unabhängig von der übrigen Organisations- und Führungsstruktur des Landtags. In die Struktur können in jedem Fall auch Landtagsämter ständig oder zeitweilig einbezogen werden, sowie, für die Beratung bei besonders komplexen und spezifischen Aufgaben, qualifizierte Fachleute oder sonstige Personen und Einrichtungen, auf der Grundlage eigener Vereinbarungen.“

Art. 4

1. Artikel 8 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

Esso è composto da sei esperti nei settori della comunicazione, dell'informazione, delle telecomunicazioni e della multimedialità.“

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

„2. Il Comitato è composto dal/dalla presidente e dal/dalla vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consigliere/a può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Una/un componente del Comitato è eletta/o su proposta della minoranza politica. Le/i componenti del Comitato non possono rimanere in carica per la durata di più di due legislature.“

Art. 3

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

„1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di una apposita struttura di supporto, istituita presso il Consiglio provinciale e individuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentiti il Comitato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in autonomia rispetto alla restante struttura organizzativa e dirigenziale del Consiglio provinciale. La struttura può essere comunque integrata dall'apporto permanente o temporaneo degli uffici del Consiglio provinciale e, per lo svolgimento di compiti particolarmente complessi e delicati, può avvalersi della consulenza di esperti e della collaborazione di altri soggetti od organismi qualificati, previa stipula di apposite convenzioni.“

Art. 4

1. L'articolo 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

ALLEGATO N. 4

Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del 06/10/2015 / Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 06/10/2015

11

„Art. 8 (*Institutionelle Kommunikation des Landes Südtirol*) - 1. Die institutionelle Kommunikation des Landes und seiner Körperschaften erfolgt über geeignete Informationskanäle. Unter Beachtung der Bestimmungen des öffentlichen Vergaberechts erteilen das Land und dessen Körperschaften Aufträge für Presse-, Informations- und redaktionelle Dienstleistungen oder die Bekanntmachung dieser Informationen in der Öffentlichkeit. Die institutionelle Kommunikation erfolgt über die der jeweils zu erreichenden Zielgruppe am besten entsprechende Medienform, wobei in der Gesamtheit der Aufträge auf eine ausgewogene Verteilung unter besonderer Berücksichtigung der kleinen und Kleinstunternehmen im Sinne des Unionsrechts, der territorialen Verteilung, der Landessprachen und der verkauften oder verteilten Auflage Bedacht genommen wird.

2. Zur Erreichung der Ziele laut Artikel 1 kann das Land Südtirol mit Radio- und Fernsehanstalten, einschließlich jenen laut Artikel 10 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 1. November 1973, Nr. 691, und mit Zeitungen und Zeitschriften sowie Online-Portalen Vereinbarungen abschließen, welche die Produktion wertvoller Dokumentationen und aktueller Berichte und Sendungen von Landesinteresse zum Gegenstand haben. Das Land erhält die diesbezüglichen Werknutzungs- und Verbreitungsrechte.

3. Das Land kann mit dem Inhaber der Konzession für den öffentlichen Radio- und Fernsehdienst Vereinbarungen oder Verträge mit dem Ziel abschließen, mit dem Dienst das gesamte Landesgebiet abzudecken, so wie im Dienstleistungsvertrag laut Artikel 3 der Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Post und Telekommunikation und der RAI, genehmigt mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 28. März 1994, vorgesehen.

Art. 5

1. Artikel 9 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„Art. 9 (*Förderung lokaler Medienunternehmen und Begriffsbestimmungen*) - 1. Zur Umsetzung der Ziele laut Artikel 1 tragen der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, private Radio- und Fernsehsender und private Online-Portale bei.

2. Auf der Grundlage von Artikel 8 erster Absatz Ziffer 4) des Dekrets des Präsidenten der Repu-

„Art. 8 (*Comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano*) - 1. La comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano e dei suoi enti avviene attraverso canali informativi idonei. Nel rispetto delle disposizioni in materia di appalti pubblici, la Provincia e gli enti da essa dipendenti affidano incarichi per la realizzazione di servizi di stampa, di informazione e redazionali o per diffondere tali informazioni presso l'opinione pubblica. La comunicazione istituzionale avviene attraverso il mezzo di informazione più idoneo a seconda del target da raggiungere, nel rispetto del principio dell'equa distribuzione degli incarichi, tenuto conto in particolare delle piccole e microimprese ai sensi del diritto dell'Unione europea, della distribuzione territoriale, delle lingue provinciali nonché delle copie vendute e distribuite.

2. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inclusi quelli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, con giornali e riviste nonché con portali online aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare pregio e di servizi e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I diritti di utilizzazione e diffusione di tali produzioni spettano alla Provincia.

3. La Provincia può stipulare convenzioni o contratti con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, affinché il servizio raggiunga, sull'intero territorio provinciale, il grado di copertura previsto nel contratto di servizio di cui all'articolo 3 della convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la Rai, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.

Art. 5

1. L'articolo 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

„Art. 9 (*Promozione delle imprese di comunicazione locali e definizioni*) - 1. Alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 concorrono la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, emittenti radiotelevisive private nonché portali online privati.

2. Ai sensi dell'articolo 8, primo comma, punto 4), del decreto del Presidente della Repubblica 31

ALLEGATO N. 4

Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del 06/10/2015 / Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 06/10/2015

12

blik vom 31. August 1972, Nr. 670, und unter Beachtung des Unionsrechts stellt das Land zur Umsetzung der Ziele laut Artikel 1 dieses Gesetzes auch privaten Einrichtungen Fördermittel zur Verfügung, die keinen Zugang zu den Mitteln aus den öffentlich-rechtlichen Rundfunkabgaben haben.

3. Für die Zwecke dieses Artikels und der Artikel 9-bis und 10 gelten folgende Begriffsbestimmungen:

- a) „Radio- und Fernsehsender“: Sender, die ihre Tätigkeit rechtmäßig ausüben und deren Programme unverschlüsselt von der Allgemeinheit empfangen werden können,
- b) „Online Nachrichten-Portale“: Internetportale mit dem Hauptzweck, der Öffentlichkeit unverschlüsselte Inhalte zu Informations- oder Bildungszwecken bereitzustellen; die Portale müssen beim zuständigen Landesgericht registriert oder in einem gleichwertigen Verzeichnis eingetragen sein,
- c) „private Sender und Portale“: Sender und Portale ohne öffentlich-rechtlichen Auftrag und ohne unmittelbare oder mittelbare öffentliche Beteiligung,
- d) „lokale Fernsehsender“: Private Fernsehsender, die
 - 1) über eine eigene Redaktion bestehend aus mindestens einer oder einem vorwiegend dort beschäftigten Journalistin oder Journalisten verfügen,
 - 2) ihre Programme vorwiegend im Landesgebiet ausstrahlen oder deren Sendegebiet mindestens 70 Prozent der Bevölkerung des Landes erreicht und
 - 3) die förderwürdige Inhalte für mindestens 30 Minuten täglich senden, davon Lokalnachrichten im Ausmaß von mindestens zehn Minuten täglich zur Hauptsendezeit, ausgenommen Sonn- und Feiertage, ohne Berücksichtigung von Wiederholungen,
- e) „lokale Radiosender“: Private Radiosender,
 - 1) die ihre Programme vorwiegend im Landesgebiet ausstrahlen oder deren Sendegebiet mindestens 60 Prozent der Bevölkerung des Landes erreicht und
 - 2) die förderwürdige Inhalte für mindestens 30 Minuten täglich senden, davon mindestens drei Lokalnachrichtensendungen im Ausmaß von mindestens 20 Minuten täglich zur Hauptsendezeit, aus-

agosto 1972, n. 670, e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, la Provincia può concedere per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge agevolazioni anche a istituzioni private che non hanno accesso ai fondi derivanti dai canoni della Radiotelevisione italiana.

3. Per le finalità del presente articolo e degli articoli 9-bis e 10 valgono le seguenti definizioni:

- a) per "emittenti radiotelesive" si intendono le emittenti che esercitano legittimamente la propria attività e che trasmettono programmi in chiaro che possono essere ascoltati o visti da tutti;
- b) per "portali informativi online" si intendono i portali internet il cui scopo principale è quello di rendere disponibili in chiaro al pubblico contenuti di carattere informativo o educativo. I portali devono essere registrati presso il competente Tribunale o altro registro equivalente;
- c) per "emittenti private" e "portali privati" si intendono le emittenti e i portali privi di un contratto pubblico e senza una partecipazione pubblica diretta o indiretta",
- d) per "emittenti televisive locali" si intendono le emittenti televisive private che
 - 1) dispongono di una propria redazione, con almeno un o una giornalista che lavora prevalentemente in quella redazione,
 - 2) trasmettono i loro programmi prevalentemente sul territorio provinciale o i cui programmi raggiungono una copertura pari ad almeno il 70 per cento della popolazione provinciale e
 - 3) che trasmettono per almeno 30 minuti al giorno contenuti incentivabili, tra cui notiziari locali per almeno 10 minuti al giorno nella fascia di massimo ascolto, eccetto le domeniche e i festivi ed escluse le repliche;
- e) per "emittenti radiofoniche locali" si intendono le emittenti radiofoniche private
 - 1) i cui programmi sono trasmessi prevalentemente sul territorio provinciale o che raggiungono una copertura pari ad almeno il 60 per cento della popolazione provinciale e
 - 2) che trasmettono per almeno 30 minuti al giorno contenuti incentivabili, tra cui notiziari locali almeno tre volte al giorno, per un totale di almeno 20 minuti nella fascia di massimo ascolto, eccetto le

ALLEGATO N. 4

Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del 06/10/2015 / Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 06/10/2015

13

genommenen Sonn- und Feiertage, ohne Berücksichtigung von Wiederholungen,

- f) „lokale Online-Nachrichtenportale“: Private Online-Nachrichtenportale,
 - 1) die über eine eigene Redaktion bestehend aus mindestens einem Journalisten/einer Journalistin verfügen und Inhalte produzieren, die von lohnabhängigen oder freien Journalisten oder unter der redaktionellen Verantwortung von Journalisten hergestellt werden und
 - 2) die täglich mindestens zehn förderwürdige Inhalte veröffentlichen, berechnet im Wochenschnitt, ohne Berücksichtigung von Wiederholungen,
- g) „förderwürdige Inhalte“: Selbst produzierte Programme oder Online-Artikel einschließlich Lokalnachrichten zu Themen mit besonderem Bezug zu Südtirol oder von besonderem Interesse für die ansässige Bevölkerung, etwa aus den Bereichen Politik, Kultur, Soziales, Wissenschaft, Sprachen, Bildung, Wirtschaft, Minderheitenschutz oder Sport,
- h) „Lokalnachrichten“: Selbst produzierte Programme oder Online-Artikel mit aktueller Berichterstattung zu Themen mit besonderem Bezug zu Südtirol oder von besonderem Interesse für die ansässige Bevölkerung,
- i) „selbst produzierte Programme oder Online-Artikel“: Inhalte, die im Auftrag und für Rechnung eines Senders oder Online-Portals von lohnabhängigen oder freien Journalisten, von Agenturen oder unter der redaktionellen Verantwortung von Journalisten hergestellt werden,
- j) „Journalisten“: Berufsjournalisten oder Publizisten, die in den nationalen Berufsverzeichnissen eingetragen sind; Journalisten mit Wohnsitz in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union können gleichwertige Befähigungen nach den Bestimmungen des Wohnsitzstaates vorweisen,
- k) „redaktionelle Verantwortung“: Ausübung einer ständigen und wirksamen Kontrolle über selbst produzierte Programme,
- l) „begünstigte Unternehmen“: Lokale Radio- und Fernsehsender sowie lokale Online-Nachrichtenportale, denen Ausgleichszahlungen gewährt werden.“

Art. 6

1. Nach Artikel 9 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, in geltender Fassung, wird folgender Artikel eingefügt:

domeniche e i festivi ed escluse le repliche;

- f) per "portali informativi online locali" si intendono i portali informativi online privati
 - 1) che dispongono di una propria redazione con almeno un/una giornalista e producono contenuti realizzati da giornalisti con contratto di lavoro subordinato o free lance oppure sotto la responsabilità redazionale di giornalisti e
 - 2) che pubblicano quotidianamente almeno dieci contenuti incentivabili, calcolati in una media settimanale, escluse le repliche;
- g) per "contenuti incentivabili" si intendono i programmi o articoli online autoprodotti, inclusi i notiziari locali su tematiche che si riferiscono specificatamente all'Alto Adige o di particolare interesse per la popolazione locale, in settori quali, ad esempio, politica, cultura, sociale, scienza, lingue, istruzione, economia, tutela delle minoranze e sport;
- h) per "notiziari locali" si intendono i programmi o articoli online autoprodotti che riportano notizie attuali su tematiche che si riferiscono specificatamente all'Alto Adige o di particolare interesse per la popolazione locale;
- i) per "programmi o articoli online autoprodotti" si intendono contenuti realizzati in nome e per conto dell'emittente o del portale online da giornalisti dipendenti o indipendenti, da agenzie, o realizzati sotto la responsabilità redazionale di giornalisti;
- j) per "giornalisti" si intendono i giornalisti professionisti o i pubblicisti iscritti all'albo nazionale dell'Ordine dei giornalisti. I giornalisti residenti in un altro Paese membro dell'Unione europea possono avere, in alternativa, un'abilitazione equivalente in base alle norme vigenti nel Paese di residenza;
- k) per "responsabilità redazionale" si intende l'esercizio di una vigilanza permanente ed efficace sui programmi autoprodotti;
- l) per "imprese beneficiarie" si intendono le emittenti radiotelevisive locali e i portali informativi online locali a cui vengono concesse compensazioni finanziarie."

Art. 6

1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

ALLEGATO N. 4

Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del 06/10/2015 / Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 06/10/2015

14

„Art. 9-bis (*Ausgleichszahlungen*) - 1. Die Herstellung und die Verbreitung förderwürdiger Inhalte zur Umsetzung der in Artikel 1 genannten Ziele sind Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Unionsrechts. Für die Erfüllung dieses gemeinwirtschaftlichen Auftrags kann die Landesregierung den lokalen Radio- und Fernsehsendern und den lokalen Online-Nachrichtenportalen Ausgleichszahlungen in Form von Verlustbeiträgen gewähren.

2. Die Landesregierung definiert mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, und bestimmt die Art und Weise für deren Übertragung, Finanzierung und regelmäßige Kontrolle, unter Beachtung des Unionsrechts.“

Art. 7

1. Artikel 10 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, erhält folgende Fassung:

„Art. 10 (*Begünstigte und Höhe der Ausgleichszahlungen*) - 1. Die Ausgleichszahlungen werden lokalen Radio- und Fernsehsendern und lokalen Online-Nachrichtenportalen gewährt, die förderwürdige Inhalte sowohl herstellen oder herstellen lassen als auch verbreiten, ausgenommen sind die Sender und Portale,

- a) die aufgrund der von ihnen verbreiteten Inhalte als Interessensvertretung politischer Parteien, Berufs-, Gewerkschafts- oder religiöser Organisationen eingestuft sind oder auf eine sonstige Art und Weise nicht im Einklang mit den Grundsätzen und Zielen laut Artikel 1 stehen,
- b) die Kinder- und Jugendschutzbestimmungen missachten,
- c) die grundlegende Bestimmungen des Arbeits-, Steuer- oder Medienrechts verletzt haben,
- d) die Ausgleichs- oder Konkursverfahren anhängig haben,
- e) die vorwiegend Inhalte in Zusammenhang mit elektronischem Handel, Teleshopping, der Veranstaltung von Gewinnspielen, Sponsoring, Merchandising oder ähnlichen kommerziellen Tätigkeiten verbreiten.

2. Der Ausschluss wird von der Landesregierung nach Einholen des Gutachtens des Beirats beschlossen.

3. Die Landesregierung bestimmt mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen

„Art. 9-bis (*Compensazioni finanziarie*) - 1. La realizzazione e la diffusione di contenuti incentivabili per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono da ritenersi servizi di interesse economico generale ai sensi del diritto dell'Unione europea. Per l'espletamento di questo tipo di servizio pubblico la Giunta provinciale può concedere alle emittenti radiotelevisive locali e ai portali informativi online locali compensazioni finanziarie sotto forma di contributi a fondo perduto.

2. La Giunta provinciale definisce con deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, i servizi di interesse economico generale e determina le modalità del loro affidamento, del loro finanziamento e regolare controllo, in osservanza del diritto dell'Unione europea.“

Art. 7

1. L'articolo 10 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

„Art. 10 (*Beneficiari e ammontare delle compensazioni finanziarie*) - 1. Le compensazioni finanziarie sono concesse a emittenti radiotelevisive locali e a portali informativi online locali che realizzano, fanno realizzare o anche solo trasmettono contenuti incentivabili. Sono esclusi le emittenti e i portali che

- a) a causa dei contenuti da essi divulgati sono da ritenersi rappresentanti di gruppi di interesse quali partiti politici, organizzazioni professionali, sindacali o religiose o che non sono in linea con i principi e le finalità di cui all'articolo 1;
- b) non osservano le norme in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) hanno violato norme fondamentali della legislazione vigente in materia di lavoro, tributaria e dei mezzi di informazione;
- d) hanno procedure di concordato preventivo o fallimentari pendenti;
- e) diffondono prevalentemente contenuti connessi con il commercio elettronico, le televendite, l'organizzazione di giochi a premi, sponsorizzazioni e attività promozionali o attività commerciali simili.

2. L'esclusione è deliberata dalla Giunta provinciale, sentito il parere del Comitato.

3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della

ALLEGATO N. 4

Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del 06/10/2015 / Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 06/10/2015

15

ist, die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung der Ausgleichszahlungen, wobei insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen sind:

- a) für die Radio- und Fernsehsender: die Hörer- und Zuschauerreichweite im Landesgebiet auf der Grundlage der Erhebungen, die das Landesinstitut für Statistik regelmäßig und nach Anhörung der repräsentativsten Vereinigung der Sender durchführt,
- b) für Online-Nachrichtenportale: die Zugriffe oder sonstige objektive Indikatoren für die Zahl der Zugriffe im Landesgebiet,
- c) Kosten für die Produktion und die Verbreitung förderwürdiger Inhalte.

4. Im Beschluss laut Absatz 3 werden die förderfähigen Kosten bestimmt und alle weiteren objektiven und subjektiven Kriterien für den Zugang zur Förderung, deren Bemessung und Auszahlung, wobei eine Trennung der Förderung nach Mediengattungen und auch minimale Grundbeiträge zulässig sind.

5. Das Land Südtirol anerkennt die zentrale Rolle des öffentlichen Diskurses zum Zwecke der demokratischen Meinungsbildung. Um zu verhindern, dass durch Fördermittel aus diesem Gesetz Portale unterstützt werden, in deren Online-Nutzerforen Kommentare strafbaren, beleidigenden, diskriminierenden oder anderweitig inakzeptablen Inhalts veröffentlicht werden, und um dadurch zur Verbesserung des Diskursniveaus beizutragen, werden Ausgleichszahlungen nur jenen Online-Nachrichtenportalen gewährt, die für die Teilnahme an den Foren Nutzungsbedingungen veröffentlichen, die Einrichtung eines persönlichen, nicht übertragbaren und passwortgeschützten Benutzerkontos vorsehen und dem Beirat einen für die Foren Verantwortlichen bekanntgeben. Die Landesregierung erlässt die Durchführungsbestimmungen nach Anhörung des Beirats mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region veröffentlicht wird. Sie kann insbesondere Ausgleichszahlungen für die redaktionelle Moderation der Foren, für die Einrichtung von Ombudsstellen und für die Anwendung von Verschlüsselungssystemen für die Benutzerkonten vorsehen."

Art. 8

1. Artikel 11 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„Art. 11 (*Finanzbestimmungen*) - 1. Die Ausgaben, die aus der Umsetzung von Artikel 9, 9-

Region, i criteri e le modalità di concessione delle compensazioni finanziarie, tenuto conto dei seguenti aspetti:

- a) per le emittenti radiotelesive: gli indici di ascolto sul territorio provinciale, determinati sulla base delle rilevazioni che l'Istituto provinciale di statistica effettua periodicamente, sentita l'associazione di categoria più rappresentativa delle emittenti;
- b) per i portali informativi online: gli accessi o altri indicatori oggettivi per determinare il numero di accessi sul territorio provinciale;
- c) costi di produzione e di diffusione dei contenuti incentivabili.

4. Nella deliberazione di cui al comma 3 sono determinati i costi ammissibili a compensazione e stabiliti tutti gli altri criteri oggettivi e soggettivi per accedere all'agevolazione, per il relativo calcolo e la relativa liquidazione, con la possibilità di definire una differenziazione delle agevolazioni in base alla tipologia dei mezzi di informazione e di prevedere anche contributi di base minimi.

5. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce il ruolo centrale del dibattito pubblico per la formazione di opinione all'insegna dei principi della democrazia. Per evitare che con i contributi concessi ai sensi della presente legge siano finanziati portali nei cui forum online vengono pubblicati commenti dai contenuti penalmente rilevanti, offensivi, discriminatori o per altri versi inaccettabili, e per contribuire in tal modo a migliorare il livello del dibattito, sono concesse compensazioni finanziarie unicamente ai portali informativi online che per la partecipazione ai forum impongono agli utenti la creazione di un conto utente personale non trasferibile e protetto da password e che comunicano al Comitato il nominativo di una persona responsabile dei forum. La Giunta provinciale emana con propria delibera, sentito il Comitato, le norme attuative che vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. La Giunta provinciale può prevedere in particolare compensazioni finanziarie per la moderazione redazionale dei forum, per l'istituzione di garanti e per l'applicazione di sistemi di crittografia ai conti utente."

Art. 8

1. L'articolo 11 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

"Art. 11 (*Disposizioni finanziarie*) - 1. Le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 9, 9-bis e

ALLEGATO N. 4

Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del 06/10/2015 / Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 06/10/2015

16

bis und 10 für das Haushaltsjahr 2015 erwachsen, belaufen sich schätzungsweise auf 1.000.000,00 Euro; sie werden durch die zu diesem Zweck im Sammelfonds für neue Gesetzesmaßnahmen (HGE 27115) im Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 2015 veranschlagten Mittel gedeckt. Die Ausgaben zu Lasten der darauffolgenden Haushaltsjahre werden jährlich mit Finanzgesetz festgelegt.

2. Die Landesrätin oder der Landesrat für Finanzen ist befugt, mit Dekret gemäß Artikel 21 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 29. Januar 2002, Nr. 1, die nötigen Änderungen am Haushalt 2015 zu verfügen.

3. Die Ausgaben für die Tätigkeit und den Betrieb des Beirates laut Artikel 2 sind im Haushalt des Landtages eingetragen."

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. ARNO KOMPATSCHER

10 per l'esercizio finanziario 2015 sono stimate in 1.000.000,00 di euro; esse saranno coperte con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio nel fondo globale per nuovi provvedimenti legislativi (UPB 27115) a carico dell'esercizio 2015. Le spese a carico dei successivi esercizi finanziari saranno stabilite con la legge finanziaria annuale.

2. L'assessora o l'assessore alle finanze è autorizzata/o a disporre con decreto, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, le necessarie variazioni al bilancio 2015.

3. Le spese per l'attività e il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER

ALLEGATO N. 4

Bollettino Ufficiale n. 50/I-II del 15/12/2015 / Amtsblatt Nr. 50/I-II vom 15/12/2015

0068

103657

Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2015

Autonome Provinz Bozen - Südtirol
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
 vom 1. Dezember 2015, Nr. 1366

Genehmigung der Kriterien zur Förderung lokaler Medienunternehmen laut LG. vom 18. März 2002, Nr. 6 in geltender Fassung

DIE LANDESREGIERUNG

Nach Einsichtnahme

- in das Landesgesetz vom 18. März 2002, Nr. 6, betreffend „Bestimmungen zum Kommunikationswesen und zur Rundfunkförderung“, in geltender Fassung, insbesondere in Art. 9, 9/bis und 10 desselben;
- in die Anlage A, welche ergänzender Bestandteil dieses Beschlusses ist und die Kriterien zur Förderung lokaler Medienunternehmen laut obgenanntem Landesgesetz enthält;
- in das positive Gutachten der Anwaltschaft des Landes vom 23. November 2015, Prot. 18.04.21/GV-1134/653102, aus welchem hervorgeht, dass die gegenständlichen Kriterien in rechtlicher, sprachlicher und legislativer Hinsicht überprüft wurden und aus unionsrechtlicher Sicht keinerlei Bedenken in Bezug auf die gegenständlichen Bestimmungen bestehen.

In Erwägung, dass die Beschlüsse der Landesregierung Nr. 1253 vom 2. September 2013 sowie Nr. 1964 vom 27. Dezember 2013, jeweils in geltender Fassung, aufzuheben sind;

beschließt

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

1. die in Anlage A, welche gegenständlichem Beschluss als integrierender Bestandteil beiliegt, angeführten Kriterien zu Art. 9, 9/bis und 10 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, in geltender Fassung, betreffend die Förderung lokaler Medienunternehmen, zu genehmigen;

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2015

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 del 1 dicembre 2015, n. 1366

Approvazione dei criteri per la promozione delle imprese di comunicazione locale di cui alla LP. 18 marzo 2002, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visti

- la legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, concernente "norme sulle telecomunicazioni in materia di radiodiffusione" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 9, 9/bis e 10 della stessa legge;
- l'allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, contenente i criteri per la promozione delle imprese di comunicazione locali in base alla sopra indicata legge provinciale;
- il parere positivo dell'Avvocatura della Provincia del 23 novembre 2015, Prot. 18.04.21/GV-1134/653102, dal quale si evince che i criteri in oggetto sono stati esaminati sotto il profilo giuridico, legislativo e linguistico e nonché sotto il profilo della compatibilità con la normativa comunitaria.

Considerato che le proprie deliberazioni n. 1253 del 2 settembre 2013 e n. 1964 del 27 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, sono da revocare;

delibera

a voti unanimi legalmente espressi:

1. di approvare i criteri di cui all'art. 9, 9/bis e 10 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la promozione delle imprese di comunicazione locali, contenuti nell'allegato A che è parte integrante della presente delibera;

ALLEGATO N. 4

Bollettino Ufficiale n. 50/I-II del 15/12/2015 / Amtsblatt Nr. 50/I-II vom 15/12/2015

0069

2. die eigenen Beschlüsse Nr. 1253 vom 2. September 2013 und Nr. 1964 vom 27. Dezember 2013, jeweils in geltender Fassung sind aufgehoben;

3. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. ARNO KOMPATSCHER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. EROS MAGNAGO

2. sono revocate le proprie deliberazioni n. 1253 del 2 settembre 2013 e n. 1964 del 27 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni;

3. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. EROS MAGNAGO

ALLEGATO N. 4

Bollettino Ufficiale n. 50/I-II del 15/12/2015 / Amtsblatt Nr. 50/I-II vom 15/12/2015

0070

Anlage A

Kriterien zur Förderung lokaler Medienunternehmen

Artikel 1 Anwendungsbereich

1. Diese Kriterien regeln die Modalitäten für die Gewährung von Ausgleichszahlungen in Form von Verlustbeiträgen für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse seitens lokaler Radio- und Fernsehsender und Online-Nachrichtenportale im Sinne der Artikel 9 und folgende des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, in geltender Fassung, in der Folge als "Landesgesetz" bezeichnet. Weiters werden die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse festgelegt und wie sie übertragen, finanziert und kontrolliert werden, unter Beachtung des Unionsrechts.

Artikel 2 Begriffsbestimmungen

1. Die Förderung nach diesen Kriterien erfüllt nicht nur die Kriterien laut den Beihilfeentscheidungen der EU-Kommission, wonach Beihilfen zugunsten kleiner Radiosender mit lokaler Zuhörerschaft den innergemeinschaftlichen Wettbewerb und Handel nicht in einem Maß beeinträchtigen, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft, sondern entspricht zudem den Kriterien der EU-Beihilfevorschriften für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI), insbesondere:

- Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen („De-minimis-Verordnung für DAWI“),
- Beschluss der Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind („DAWI-Beschluss“),
- sinngemäß und soweit anwendbar, Mitteilung der Kommission über die Anwendung der

Allegato A

Criteri per la promozione delle imprese di comunicazione locali

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione, a favore delle emittenti radiotelevisive locali e dei portali informativi online locali, di compensazioni finanziarie sotto forma di contributi a fondo perduto per l'adempimento di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 9 e seguenti della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, di seguito denominata "legge provinciale". Inoltre, vengono definiti i servizi di interesse economico generale e determinate le modalità del loro affidamento, del loro finanziamento e regolare controllo, in osservanza del diritto dell'Unione europea.

Articolo 2 Definizioni

1. La promozione secondo i presenti criteri soddisfa non solo i criteri di cui alle decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, secondo le quali gli aiuti a favore di piccole emittenti a diffusione locale non alterano la concorrenza e gli scambi nel mercato comune in misura contraria al comune interesse, ma è conforme anche alle norme UE in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG), e in particolare:

- al regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ("Regolamento de minimis per SIEG");
- alla decisione della Commissione del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ("Decisione SIEG");
- per quanto applicabile, alla comunicazione della Commissione europea relativa all'appli-

ALLEGATO N. 4

Bollettino Ufficiale n. 50/I-II del 15/12/2015 / Amtsblatt Nr. 50/I-II vom 15/12/2015

0071

Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (2009/C 257/01).

3. Für diese Kriterien gelten die Begriffsbestimmungen des Landesgesetzes.

Artikel 3

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse

1. In Bezug auf die Artikel 14 und 106 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), das beigefügte Protokoll (Nr. 26) über Dienste von allgemeinem Interesse, Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union sowie Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention definiert das Land Südtirol folgende Tätigkeiten der begünstigten Unternehmen als Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, wobei auch der weite Ermessensspielraum zum Tragen kommt, den das oben genannte Protokoll lokalen Behörden in der Frage einräumt, wie Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse auf eine den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer so gut wie möglich entsprechende Weise zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu organisieren sind:

- a) Herstellung oder Verbreitung von Programmen, einschließlich aktueller Nachrichten, über Themen von lokalem Interesse, beispielsweise aus den Bereichen Politik, Soziales, Kultur, Wissenschaft, Sprachen, Bildung, Wirtschaft, Minderheitenschutz, Europaregion oder Sport,
- b) Verbreitung von Informationen für die Öffentlichkeit im Bereich Zivilschutz,
- c) Verbreitung von Informationen im Bereich der öffentlichen Gesundheit (beispielsweise Pollenwarndienste, Warnung vor Gesundheitsgefahren oder sonstige Mitteilungen im Interesse der öffentlichen Gesundheit),
- d) Wetterberichte, Unwetter- und Lawinenwarndienste, die nicht nur das allgemeine Informationsbedürfnis der Bevölkerung befriedigen, sondern bei bestimmten Wetterverhältnissen zur öffentlichen Sicherheit beitragen und für die allgemeine Sicherheit im Gebirge oder für die Landwirtschaft von Bedeutung sind,
- e) Verkehrsberichte.

cazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (2009/C 257/01).

3. Ai fini dei presenti criteri si applicano le definizioni della legge provinciale.

Articolo 3

Servizi di interesse economico generale

1. Con riferimento agli articoli 14 e 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato (TFUE), all'allegato protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale, all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e tenuto conto dell'ampio potere discrezionale che il predetto protocollo riconosce alle autorità locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibili alle esigenze degli utenti, la Provincia autonoma di Bolzano definisce le seguenti attività svolte dalle imprese beneficiarie come servizi di interesse economico generale:

- a) produzione o diffusione di programmi e notiziari su temi di interesse locale nei settori della politica, del sociale, della cultura, della ricerca, delle lingue, dell'istruzione, dell'economia, della tutela delle minoranze, dell'Euregio e dello sport;
- b) diffusione di informazioni di pubblico interesse riguardanti il settore della protezione civile;
- c) diffusione di informazioni di pubblico interesse riguardanti il settore della sanità (ad esempio servizio di allerta pollini, rischi per la salute o altre comunicazioni di interesse per la salute pubblica);
- d) diffusione di informazioni riguardanti eventi meteorologici rilevanti, come ad esempio allerte per il maltempo o il pericolo valanghe, che non hanno solo carattere informativo, ma che possano contribuire a migliorare la sicurezza pubblica e che hanno effetti per la sicurezza generale in montagna o nello svolgimento delle attività agricole;
- e) diffusione di informazioni riguardanti il traffico e la situazione della viabilità.

ALLEGATO N. 4

Bollettino Ufficiale n. 50/I-II del 15/12/2015 / Amtsblatt Nr. 50/I-II vom 15/12/2015

0072

2. Die begünstigten Unternehmen werden zu den Bedingungen des Landesgesetzes und dieser Kriterien auf der Grundlage einer Verpflichtungserklärung damit betraut, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zu erfüllen. In der Verpflichtungserklärung sind klar die zu erbringenden Dienstleistungen festgelegt sowie alle weiteren Bedingungen für die Gewährung der Beiträge.

Artikel 4 *Vorlage der Anträge*

1. Die auf eigenen Vordrucken abzufassenden Beitragsanträge müssen bis 20. Juli eines jeden Jahres dem Landesbeirat für das Kommunikationswesen vorgelegt werden. Neben den im Vordruck angeführten Anlagen muss eine Erklärung darüber beigelegt werden, dass die DAWI-Verpflichtungen erfüllt werden.

Artikel 5 *Berechnung der Beiträge*

1. Der Landesbeirat für das Kommunikationswesen berechnet die Höhe des Beitrags an die förderwürdigen Unternehmen nach dem in den folgenden Absätzen beschriebenen System. Er beachtet dabei die unionsrechtlichen Vorgaben, nach denen die Parameter für die Berechnung des Ausgleichs für das Erbringen von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zuvor objektiv und transparent festzulegen sind und der Ausgleich nicht über das hinausgehen darf, was erforderlich ist, um die Kosten zur Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und eines angemessenen Gewinns aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen ganz oder teilweise zu decken.

2. Da eine angemessene technische Ausstattung vorhanden sein muss, um die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zu erbringen, erhalten die begünstigten Unternehmen einen festen Beitrag zur Deckung der Kosten für den Betrieb und die Instandhaltung. Dazu werden 20 Prozent der im Bezugsjahr zur Verfügung stehenden Geldmittel auf alle begünstigten Unternehmen aufgeteilt. Wegen des jeweils unterschiedlichen technischen Aufwands werden die Mediengattungen gewichtet; ein Fernsehsender erhält das Vierfache des Festbetrags für ein Online-Portal, ein Radiosender das Zweifache dieses Betrags.

2. Le imprese beneficiarie vengono incaricate, alle condizioni previste dalla legge provinciale e dai presenti criteri, dell'adempimento di servizi di interesse economico generale sulla base di un atto d'impegno, nel quale sono definiti chiaramente i servizi da prestare e tutte le altre condizioni necessarie ai fini della concessione dei contributi.

Articolo 4 *Presentazione delle domande*

1. Le domande di contributo, da redigere sulla modulistica già predisposta, devono essere presentate al Comitato provinciale per le comunicazioni entro il 20 luglio di ogni anno. Oltre alla documentazione indicata nel modulo di domanda va allegata anche la dichiarazione relativa all'osservanza degli obblighi SIEG.

Articolo 5 *Calcolo dei contributi*

1. Il Comitato provinciale per le comunicazioni provvede al calcolo dei contributi alle imprese beneficiarie sulla base del sistema descritto nei commi seguenti. A tal fine esso opera nel rispetto di quanto stabilito dall'Unione europea, secondo cui i parametri per il calcolo della compensazione per la prestazione di servizi di interesse economico generale devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente e la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire integralmente o parzialmente i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole margine di profitto.

2. Dato che per la prestazione di servizi di interesse economico generale deve essere prevista una struttura tecnica adeguata, ogni impresa beneficiaria riceve un contributo fisso per la copertura dei costi di gestione e manutenzione. A questo scopo viene destinato il 20 per cento del budget annuale, che viene suddiviso tra tutte le imprese beneficiarie. Tuttavia, a causa delle diverse esigenze di natura tecnica, è prevista una differenziazione a seconda del media interessato. Un'emittente televisiva riceve il quadruplo del contributo fisso previsto per un portale online, mentre un'emittente radiofonica riceve il doppio.

ALLEGATO N. 4

Bollettino Ufficiale n. 50/I-II del 15/12/2015 / Amtsblatt Nr. 50/I-II vom 15/12/2015

0073

3. Der restliche Anteil von 80 Prozent der im Bezugsjahr dafür zur Verfügung stehenden Geldmittel wird nach folgendem Punktesystem aufgeteilt:

a) Die laut jeweils letzter ASTAT-Erhebung von den lokalen Radio- und Fernsehsendern in Südtirol erzielte Tagesreichweite wird mit dem Koeffizienten 1,20 (Fernsehsender) bzw. 1,00 (Radiosender) multipliziert; bei Online-Portalen werden die durch eine vom Landesbeirat für das Kommunikationswesen vorgegebene Datenverkehrsanalyse die durchschnittlichen Tagesbesucherzahlen von Nutzern erhoben und mit dem Koeffizienten 0,50 multipliziert. Die ASTAT-Erhebung erfolgt nach Anhörung der auf Landesebene repräsentativsten Vereinigung der begünstigten Unternehmen. Dabei wird folgendes festgelegt: Befragungsmethode, Festlegung des Umfrage-Samples, Gestaltung der Fragebögen, Aufzeichnung der Befragungen zur Qualitätssicherung, Aufteilung der Befragten nach Sprachgruppen.

b) Die Lohnkosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem unbefristeten, abhängigen Lohnverhältnis, die ständig mit der Herstellung oder der Verbreitung förderwürdiger Inhalte befasst sind, werden mit dem Koeffizienten 0,25 beziehungsweise mit dem Koeffizienten 0,30 für Journalisten/Journalistinnen und Journalistenpraktikanten/Journalistenpraktikantinnen multipliziert. Ist das Arbeitsverhältnis befristet, beträgt der Koeffizient 0,20. Berechnungsgrundlage sind die Personalkosten des begünstigten Unternehmens, die in der Zeile B9 der Gewinn- und Verlustrechnung (Art. 2425 ZGB) des Vorjahres ausgewiesen sind. Für Unternehmen, die nicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses verpflichtet sind, werden die Einkommenssteuererklärung und andere zweckdienliche Unterlagen herangezogen. Sind Journalistinnen und -journalisten oder sonstige Mitarbeitende nur teilweise mit der Herstellung oder der Verbreitung förderwürdiger Inhalte befasst, werden die Lohnkosten anteilmäßig im Verhältnis zur dafür aufgewendeten Arbeitszeit, im Verhältnis zur Gesamtarbeitszeit, anerkannt.

c) Zahlungen an Agenturen oder sonstige Dritte, die das begünstigte Unternehmen mit der Herstellung oder der Verbreitung förderwürdiger Inhalte beauftragt hat, werden summiert und mit dem Koeffizienten 0,20 multipliziert. Beschäftigt der Auftragnehmer Journalisten/Journalistinnen oder Journalistenpraktikanten/Journalistinnenpraktikantinnen in einem unbefristeten, abhängigen Lohnverhältnis, werden die Zahlungen mit dem Koeffizienten

3. Il restante 80 per cento del budget annuale previsto a tal fine viene suddiviso secondo il seguente sistema a punti:

a) Il dato relativo all'utenza media giornaliera delle emittenti televisive e radiofoniche in Provincia di Bolzano risultante dall'indagine più recente effettuata dall'ASTAT viene moltiplicato rispettivamente per il coefficiente 1,20 (tv) e per il coefficiente 1,00 (radio); per quanto riguarda i portali online, il dato relativo all'utenza media giornaliera risultante da un'apposita analisi svolta dal Comitato provinciale per le comunicazioni viene moltiplicato per il coefficiente 0,50. L'indagine ASTAT è condotta sentita l'associazione più rappresentativa a livello provinciale delle imprese beneficiarie, per definire i seguenti aspetti: tipo di sondaggio, definizione del campione da interpellare, predisposizione dei questionari, registrazione dei sondaggi a garanzia della qualità dei dati raccolti, suddivisione dei soggetti interpellati in base ai gruppi linguistici.

b) I costi del lavoro dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato impiegati con continuità nell'elaborazione e nella diffusione dei contenuti incentivabili vengono moltiplicati per il coefficiente 0,25; tale coefficiente è pari a 0,30 per i giornalisti e per i tirocinanti giornalisti. In caso di contratto di lavoro a tempo determinato si applica il coefficiente 0,20. La base di calcolo è costituita dai costi del personale delle imprese beneficiarie riportati al rigo B9 del conto economico (art. 2425 c.c.). Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio d'esercizio viene assunta come base di riferimento la dichiarazione dei redditi e qualsiasi altro documento utile. Se i giornalisti o gli altri collaboratori vengono impiegati solo in parte nella produzione e diffusione di contenuti incentivabili, i costi del lavoro vengono calcolati in proporzione al tempo di lavoro effettivo dedicato a questo compito.

c) Nel calcolo totale vanno sommati anche i corrispettivi pagati ad agenzie e altri soggetti che sono stati incaricati dall'impresa beneficiaria della produzione e della diffusione di contenuti incentivabili; tali costi vanno moltiplicati per il coefficiente 0,20. Se queste agenzie e enti terzi si avvalgono dell'opera di giornalisti e tirocinanti giornalisti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il coefficiente è pari a 0,30, a condizione che sia chiaro e do-

ALLEGATO N. 4

Bollettino Ufficiale n. 50/I-II del 15/12/2015 / Amtsblatt Nr. 50/I-II vom 15/12/2015

0074

0,30 multipliziert, sofern die verrechneten Leistungen belegbar sind und eindeutig diesen Personen zugeordnet werden können. Die Berechnung erfolgt anhand der Steuerbemessungsgrundlage, die in ordnungsgemäß verbuchten Mehrwertsteuerrechnungen ausgewiesen ist.

d) Die Ergebnisse der Berechnungen laut den Buchstaben a), b) und c) werden summiert und ergeben die Punktezah für die einzelnen Unternehmen. Die restlichen, zu diesem Zweck bereitgestellten Geldmittel werden unter den begünstigten Unternehmen im Verhältnis zur jeweils erzielten Punktezah aufgeteilt.

4. Der Landesbeirat für das Kommunikationswesen übermittle der für die Dienstleistungen zuständigen Landesabteilung die Liste der begünstigten Unternehmen und gibt für jedes Unternehmen den ermittelten Beitrag an. Die Gewährung der Beiträge soll transparent ablaufen. Die begünstigten Unternehmen haben daher Aktenzugang zu den Beitragsanträgen und Berechnungen der anderen begünstigten Unternehmen, ohne ein besonderes Interesse nachweisen zu müssen.

5. Die Gewährung oder die Ablehnung der Anträge, ebenso wie die Auszahlung der gewährten Beiträge, verfügt der Direktor/die Direktorin der für die Dienstleistungen zuständigen Landesabteilung.

Artikel 6 Online-Foren

1. Zur Gewährleistung eines Mindeststandards müssen sich Benutzerinnen und Benutzer im Sinne von Artikel 10 Absatz 5 des Landesgesetzes mit ihrem Vor- und Nachnamen, ihrer Anschrift, ihrem Benutzernamen, einem Passwort und einer gültigen E-Mail-Adresse registrieren; eventuelle zusätzliche Vorschriften des Betreibers des Forums bleiben dabei aufrecht. Die Freischaltung erfolgt nach Annahme der Netiquette und Zusendung einer Freischalte-URL an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse.

Artikel 7 Kontrollen - Widerruf

1. Um die ordnungsgemäße Verwendung der gewährten Beiträge zu prüfen, führt die für die Dienstleistungen zuständige Landesabteilung Stichprobenkontrollen bei mindestens zehn Prozent der Unternehmen durch, deren Anträge genehmigt wurden. Die Auswahl erfolgt nach dem

cumentabile che si sia trattato del lavoro prestato da dette persone. Il calcolo viene effettuato sulla base imponibile risultante dalle fatture IVA regolarmente contabilizzate.

d) I risultati dei calcoli effettuati ai sensi delle lettere a), b) e c) vengono sommati e danno luogo al punteggio totale di ogni singola impresa beneficiaria. Le restanti risorse finanziarie stanziata a tal fine vengono assegnate alle imprese beneficiarie in rapporto al punteggio raggiunto.

4. Il Comitato provinciale per le comunicazioni invia alla ripartizione provinciale competente in materia di servizi l'elenco delle imprese beneficiarie con l'indicazione del contributo calcolato per ciascun'impresa. L'assegnazione deve svolgersi in maniera trasparente. Pertanto, le imprese beneficiarie hanno diritto di accesso alle domande di contributo e ai calcoli effettuati per le altre imprese beneficiarie, senza dover dimostrare un interesse specifico.

5. L'accoglimento o il rigetto della domanda di contributo, così come la liquidazione dei contributi concessi sono disposti dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di servizi.

Articolo 6 Forum online

1. Fatte salve le ulteriori prescrizioni previste per i gestori del forum, come standard minimo viene richiesta la registrazione degli utenti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge provinciale, tramite la comunicazione di nome, cognome, indirizzo, numero utente, password e indirizzo e-mail valido. L'attivazione dell'utente avviene dopo l'accettazione della netiquette e l'invio di un link URL di accesso al forum all'indirizzo di posta elettronica fornito al momento della registrazione al forum online.

Articolo 7 Controlli - revoca

1. Per verificare la regolare utilizzazione dei contributi concessi, la ripartizione provinciale competente in materia di servizi effettua controlli a campione su almeno il 10 per cento delle imprese beneficiarie del contributo. L'individuazione dei casi da sottoporre al controllo avviene secondo il

ALLEGATO N. 4

Bollettino Ufficiale n. 50/I-II del 15/12/2015 / Amtsblatt Nr. 50/I-II vom 15/12/2015

0075

Zufallsprinzip. Kontrolliert wird zusätzlich in den Fällen, in denen es die Abteilung oder der Landesbeirat für das Kommunikationswesen für zweckmäßig erachten.

2. Die Auslosung nimmt eine Kommission vor, bestehend aus dem Direktor/der Direktorin der für die Dienstleistungen zuständigen Landesabteilung oder einer Stellvertretung, einem Mitglied des Landesbeirates für das Kommunikationswesen und einem Sachbearbeiter/einer Sachbearbeiterin. Über die Auslosung und das entsprechende Ergebnis wird eine Niederschrift verfasst.

3. Bei den Kontrollen wird überprüft, ob die begünstigten Unternehmen falsche Dokumente oder Erklärungen vorgelegt haben oder solche, die unwahre Angaben enthalten, oder ob sie es unterlassen haben, vorgeschriebene Informationen zu liefern. Zudem wird überprüft, ob die begünstigten Unternehmen effektiv die ihnen übertragenen gemeinwirtschaftlichen Aufgaben erfüllt haben, und ob keine Überkompensation stattgefunden hat.

4. Das zuständige Landesamt leitet das Kontrollverfahren ein, indem es den begünstigten Unternehmen die Fristen mitteilt, innerhalb welcher sie kontrolliert werden. Diese Fristen dürfen sechs Monate ab der Mitteilung nicht überschreiten. In der Mitteilung werden die begünstigten Unternehmen aufgefordert, die für die Kontrollen erforderlichen Informationen und Unterlagen vorzulegen. Falls notwendig, kann die Kontrolle auch vor Ort stattfinden. Werden dem Amt trotz Aufforderung Informationen oder Unterlagen nicht innerhalb von 30 Tagen vorgelegt oder entsprechend ergänzt, wird der gewährte Beitrag widerrufen und das Unternehmen wird auch für das Folgejahr von der Förderung laut Landesgesetz ausgeschlossen.

6. Die Beiträge werden widerrufen, wenn ein Unternehmen die Bestimmungen des Landesgesetzes, diese Kriterien oder eine oder mehrere der mit dem Antrag auf Beitrag übernommenen Verpflichtungen missachtet, falsche Erklärungen abgibt oder falsche Unterlagen vorlegt. Das Unternehmen ist zur Rückzahlung verpflichtet, zuzüglich der gesetzlichen Zinsen ab dem Zeitpunkt der Auszahlung, und wird auch im Folgejahr von den Fördermitteln ausgeschlossen. Rückzuzahlende Beträge können mit Beiträgen, auf die das Unternehmen Anspruch hat, aufgerechnet werden. Das Kontrollverfahren, die Verhängung eventueller Sanktionen eingeschlossen, muss innerhalb der

Prinzipio di casualità. A questi si aggiungono i casi che la ripartizione o il Comitato provinciale per le comunicazioni ritiene opportuno controllare.

2. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di servizi o da un suo delegato/una sua delegata, da un membro del Comitato provinciale per le comunicazioni e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari dei contributi non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero che abbiano omesso di fornire informazioni dovute, nonché a verificare l'effettivo adempimento dei compiti di interesse economico generale da parte delle imprese beneficiarie e per escludere un'eventuale sovracompensazione.

4. L'ufficio provinciale competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria al controllo. Se necessario, questo potrà essere effettuato anche mediante sopralluogo. Qualora, nonostante una specifica richiesta dell'ufficio, entro il termine di 30 giorni l'impresa beneficiaria sottoposta al controllo non provveda a presentare informazioni o documenti integrativi, il contributo concesso è revocato e l'impresa resta esclusa anche per il successivo anno dai benefici della legge provinciale.

6. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l'accertata violazione delle disposizioni di cui alla legge provinciale, dei presenti criteri o di uno o più impegni assunti dall'impresa beneficiaria all'atto della domanda di contributo, così come la presentazione di dichiarazioni false o di documenti falsi comporta la revoca del contributo e la restituzione dello stesso, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della sua liquidazione. L'impresa resta esclusa anche per il successivo anno dai benefici della legge provinciale. Gli importi che l'impresa deve restituire possono essere compensati con even-

ALLEGATO N. 4

Bollettino Ufficiale n. 50/I-II del 15/12/2015 / Amtsblatt Nr. 50/I-II vom 15/12/2015

0076

vom Amt festgelegten Frist abgeschlossen sein. Aufrecht bleiben sämtliche weiteren Bestimmungen über die unrechtmäßige Inanspruchnahme von wirtschaftlichen Vergünstigungen.

Artikel 8 *Sonstige Bestimmungen*

1. Diese Kriterien sind erstmals für Anträge auf Beiträge anwendbar, die das Haushaltsjahr 2014 betreffen. In Abweichung zu Artikel 4 gilt für die Vorlage dieser Anträge eine Frist von 20 Tagen ab Veröffentlichung dieser Kriterien.

2. Innerhalb des Jahres 2016 evaluiert die Landesregierung die Wirksamkeit dieser Kriterien und nimmt nach Anhören des Landesbeirats für das Kommunikationswesen und der auf Landesebene repräsentativsten Vereinigung der begünstigten Unternehmen gegebenenfalls die erforderlichen Änderungen vor.

tuali contributi a cui la stessa ha diritto. L'intero procedimento di controllo e l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine fissato dall'ufficio.

Articolo 8 *Altre disposizioni*

1. I presenti criteri si applicano a partire dalle domande di contributo presentate per l'esercizio finanziario 2014. Il termine per la presentazione delle domande scade dopo 20 giorni dalla pubblicazione dei presenti criteri.

2. Entro l'anno 2016, la Giunta provinciale valuta l'efficacia dei presenti criteri e, sentito il parere del Comitato provinciale per le comunicazioni e l'associazione più rappresentativa a livello provinciale delle imprese beneficiarie, delibera le modifiche eventualmente necessarie.

ALLEGATO N. 5

DER KOMMUNIKATIONSBEIRAT

ZUSTÄNDIGKEITEN

Der Kommunikationsbeirat ist der Garant des Telekommunikations- und Rundfunksektors.

Der Kommunikationsbeirat garantiert Fairness und Vielfalt in Radio und Fernsehen und den Jugendschutz im lokalen TV. Er ist außerdem zuständig für Streitbeilegungen im Telekommunikationswesen, er ist also die Schlichtungsstelle für Auseinandersetzungen zwischen Telefontkonzernen und Kunden.

Man könnte den Kommunikationsbeirat auch „Aufsichtsbehörde des Rundfunkwesens“ nennen. Er hilft, ausufernde Werbung im lokalen Fernsehen einzudämmen und die

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag, Dienstag und Freitag
09.00 – 12.00 Uhr

Donnerstag
09.00 – 12.00 Uhr
14.30 – 17.00 Uhr



DER PRÄSIDENT



*Präsident des Kommunikationsbeirats
Roland Turk*

DER PRÄSIDENT

Roland Turk arbeitete seit seiner Jugend im Hörfunk und Fernsehen. Schon vor dem Abschluss seines Studiums der Sprach- und Literaturwissenschaften an der Universität in Verona war er freier Mitarbeiter von RAI Südtirol.

Aus dieser Mitarbeit wurde ein festes Engagement, das 35 Jahre währte. Turk war beim öffentlich-rechtlichen Sender unter anderem als Hörfunk- und Fernsehregisseur tätig, als leitender Redakteur und Autor verschiedener TV-Magazine und schließlich als Moderator und Chef vom Dienst der Tagesschau.

Roland Turk, Jahrgang 1953, stammt aus Vilpian, ist verheiratet und hat zwei Töchter.

PERSONENRECHT

Persönlichkeitsrechte der Zuschauer zu schützen. So kann man beim Beirat das Recht auf Richtigstellung falscher Nachrichten im Radio oder Fernsehen einfordern.

IHR GUTES RECHT



Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Consili della Provincia autonoma di Bolzano

ALLEGATO N. 5

Spezialisten in Bienen, Motten, Käfern und Blattläusen. Diese Tiere sind die Feinde der Honigbiene und können sie tödlich schädigen. Die Biene ist ein Insekt, das für die Bestäubung der Pflanzen wichtig ist.

GLEICHSTELLUNGSRÄTIN

ZUSTÄNDIGKEITEN

Das Amt der Gleichstellungsrätin ist Anlauf- und Informationsstelle für Personen, die sich (vor allem aufgrund des Geschlechts) am Arbeitsplatz diskriminiert fühlen. Dabei kann es sich um direkte, indirekte oder multiple (das sogenannte Mobbing) Formen von Diskriminierungen handeln.

Die Gleichstellungsrätin bekämpft Diskriminierungen und schlägt Maßnahmen vor, welche die Gleichstellung der Geschlechter im Bereich der Arbeit bewirken. Sie kann vor Gericht klagen, indem sie Fälle von Diskriminierung beim Arbeitsgericht anzeigt und als Vertreterin von diskriminierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei Arbeitsstreitigkeiten auftritt. Neben diesen direkten Dienstleistungen

DIE VOLKSANWALTSCHAFT

ZUSTÄNDIGKEITEN

Die Volksanwältin ist eine vom Südtiroler Landtag gewählte Mitarbeiterin zwischen Bürger und öffentlicher Verwaltung. Gemeinsam mit ihrem Team prüft sie Beschwerden gegenüber der öffentlichen Verwaltung und berät die Bürger über ihre Rechte und Pflichten. Zudem leitet sie Anträge für eine verbesserte Verwaltung an die Behörden und den Südtiroler Landtag weiter.

Die Volksanwältin übt ihre Aufgaben gegenüber der Landesverwaltung, dem Sanitätsbetrieb, den Gemeinden als auch gegenüber den staatlichen Ämtern in der Provinz und die von der öffentlichen Verwaltung abhängigen Körperschaften, wie etwa das Wohnbauministerium, aus.

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Donnerstag
09.00 – 12.00 Uhr
15.00 – 16.30 Uhr
Freitag
09.00 – 12.00 Uhr

Nach Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten. Spezialisten werden auch persönlich in den gemeinsamen Geschäftsstellen empfangen.

WAS DIE VOLKSANWALTSCHAFT NICHT IST

Die Volksanwaltschaft hat keinen Einfluss auf richterliche Entscheidungen und ist für strafrechtliche Angelegenheiten nicht zuständig. Ebenso wenig kann die Volksanwältin in privaten Fällen Fragen intervenieren. Private Unternehmen unterliegen nicht der volksanwaltschaftlichen Kontrolle.

DIE VOLKSANWÄLTIN

Gabriele Morandell ist die amtierende Volksanwältin, die im April 2014 vom Südtiroler Landtag mit 29 von 32 Stimmen zur Volksanwältin des Landes Südtirol gewählt wurde.

Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck, leitete das Rechts- und Vertragsamt der Gemeinde Kastelruth und arbeitete als Rechtsanwältin der Freien Universität Bozen. Bevor sie zur Volksanwältin gewählt wurde, arbeitete sie 13 Jahre lang als Vizegeneralsekretärin in der Gemeinde Brixen. Die gebürtige Kallertenerin wohnt in Brixen, ist verheiratet und hat drei Kinder.

DIE GLEICHSTELLUNGSRÄTIN

Michela Morandini wurde im Mai 2014 zur Gleichstellungsrätin gewählt und ist seit Juli 2014 am Amt. Das Studium der Psychologie absolvierte sie an der der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck und war als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universitätsklinik Innsbruck, Abteilung Psychiatrie tätig.

Noch während ihres Studiums der Psychologie begann sie, Politikwissenschaften zu studieren und schrieb ihre Diplomarbeit zum Thema der Unterrepräsentation der Frauen in den italienischen Regierungen und Parlamenten von 1946 bis 2001.

Danach absolvierte sie einen Master in Coaching und Organisationsberatung und zahlreiche Fortbildungen zum Thema Gendermainstreaming. Beruflich arbeitete sie jahrelang als Erwachsenenbildnerin, Coach, Projektleiterin und Organisationsberaterin.

Gleichstellungsrätin
Michela Morandini

Volksanwältin
Gabriele Morandell

ALLEGATO N. 6

Sich auf Warteliste anzumelden ist insofern sinnvoll, als Zusatzkurse eingerichtet werden könnten.

Für diverse Zielgruppen

Das bin ich, das sind wir. Kreativ mit Fotografie im Klassenraum umgehen.

Referent: Serena Osti
Kursort: Bozen, Landhaus VII, A.-Hofer-Str. 18
Kurs 62-002: Di. 16.08.16, 14:00-17:30 h
Voraussetzung(en): Freude an der Arbeit mit dem Fotoapparat
Empfohlen für: Lehrpersonen der Grundschule, Kindererzieher, Pädagogen mit Interesse an kreativer Gruppenarbeit.

Bilder, die lügen. Bildmanipulationen in der Geschichte

Workshop zur Macht von Bildern: Wie funktionieren Bilder? Welche Instrumentarien zur Entschlüsselung von Bild-Zeichen gibt es und wie kann man sich der Manipulation durch Bilder entziehen?

Referent: Mag. Dr. Kurt Gritsch
Kursort: Bozen, Landhaus VII, A.-Hofer-Str. 18
Kurs 62-006: Do. 18.08.16, 09:00-17:30 h
Voraussetzung(en): Freude am Umgang mit Medien, Lust an kritischem Denken und an gesellschaftlichen Diskussionen.
Empfohlen für: Besonders geeignet für Lehrer und andere Berufe, die mit Jugendlichen zu tun haben; Mitglieder von NGOs, MitarbeiterInnen von Presse, Rundfunk und Fernsehen; Medien- und Geschichtsinteressierte.

Aufs Glatteis geführt. Wie PR-Agenturen die Öffentlichkeit manipulieren.

Wie arbeiten PR-Agenturen? Welche Ziele verfolgen sie? Und wie hängt ihr Erfolg mit dem sich verändernden Mediensektor zusammen? Der Workshop beleuchtet besonders folgenschwere PR-Lügen und stellt sie in den zeithistorischen Rahmen.

Referent: Mag. Dr. Kurt Gritsch
Kursort: Bozen, Landhaus VII, A.-Hofer-Str. 18
Kurs 62-008: Fr. 19.08.16, 09:00-17:30 h
Empfohlen für: Interessierte an Medienkulturarbeit; Päd. Fachkräfte im Kindergarten, Lehrpersonen aller Schulstufen, Mitglieder von Non-Profit-Organisationen.

Die Kunst der prägnanten Präsentation

powered by PechaKucha. Präsentieren Sie einmal in einer etwas anderen Form oder schauen Sie einfach dabei zu.

Moderator: Stefan Kotschieder
Kursort: Bozen, EURAC, Drususstraße 1
Kurs 62-014: Mi. 24.08.16, 14:00-17:30 h
Empfohlen für: Interessierte

Für Lehrpersonen aller Schulstufen

Sinnvoller Einsatz von Social Media im Unterricht

Zweitägiger Kompaktkurs
Referent: M/Mag. Stefan Karhuber (Salzburg)
Kursort: Bozen, EDV-Schule 'C-link', Sparkassestraße 6/5
Kurs 62-007: Do. 18.08.16 – Fr. 19.08.16, 09:00-17:30 h – 2 Treffen

Über Medien reden

Referent: Matthias Jud
Kursort: EURAC, Europäische Akademie Bozen, Drususstraße 1
Kurs 62-009: Mo. 22.08.16, 09:00-17:30 h

Wirkungsvolles Präsentieren

Referent: Dr. Ingrid Fuglier
Kursort: Bozen, EDV-Schule 'C-link', Sparkassestraße 6/5
Kurs 62-010: Mo. 22.08.16, 09:00-17:30 h
Voraussetzung(en): Gute Computerkenntnisse (= z.B. Texte am Computer schreiben und Bilder in Word einfügen können). Mitzubringen: USB-Stick

Der Einsatz von Tablets im Unterricht

Referent: Monika Leitner
Kursort: Bozen, EDV-Schule 'C-link', Sparkassestraße 6/5
Kurs 62-011: Di. 23.08.16, 09:00-17:30 h
Mitzubringen: USB-Stick, eigene Tablets und smartphones

Digitale Collage - so einfach ohne Grafikprogramm

Referent: Dr. Ingrid Fuglier
Kursort: Bozen, EDV-Schule 'C-link', Sparkassestraße 6/5
Kurs 62-015: Do. 25.08.16, 09:00-17:30 h
Voraussetzung(en): Gute Computerkenntnisse (= z.B. Texte am Computer schreiben und Bilder in Word einfügen können). Mitzubringen: USB-Stick

OER: Offene Lernressourcen für die Schule

Referent: Stefanie Rumm
Kursort: Bozen, Landhaus VII, A.-Hofer-Str. 18
Kurs 62-017: Fr. 26.08.16, 09:00-17:30 h

BYOD (Bring your own device) - Ein Praxismodell mit Zukunft

Referent: Dr. Alex Trojer
Kursort: Bozen, EDV-Schule 'C-link', Sparkassestraße 6/5
Kurs 62-020: Mo. 29.08.16, 14:00-17:30 h

Urheberrecht im Unterricht mit Schwerpunkt Internet

Referent: Stefan Kotschieder
Kursort: Bozen, EDV-Schule 'C-link', Sparkassestraße 6/5
Kurs 62-025: Mi. 02.11.16, 09:00-17:30 h
Voraussetzung(en): Sicherer Umgang mit einem Internetbrowser - Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin sollte einen USB-Stick mitbringen (sofern möglich mit Unterrichtsmaterialien in Form von Word-Dokumenten und Bilddateien)
Mitzubringen: USB-Stick

Internetrecherche leichtgemacht

Referent: Stefan Kotschieder
Kursort: Bozen, EDV-Schule 'C-link', Sparkassestraße 6/5
Kurs 62-027: Do. 03.11.16, 09:00-17:30 h
Mitzubringen: USB-Stick

Textverarbeitung Microsoft Word

Referent: Stefan Kotschieder
Kursort: Bozen, EDV-Schule 'C-link', Sparkassestraße 6/5
Kurs 62-028: Fr. 04.11.16, 09:00-17:30 h
Mitzubringen: USB-Stick, wenn möglich auch ein eigenes Word-Dokument vom eigenen Unterricht wie z.B. ein Arbeitsblatt

kurse.medienbildung.it

Detailinformationen zu den Kursinhalten und den Referenten/-innen beim jeweiligen Kurs unter: kurse.medienbildung.it

Für Lehrpersonen aller Schulstufen und pädagogisches Personal im Kindergarten

Kleine Helferlein von A - Z

Referent: Alois Moser
Kursort: Bozen, EDV-Schule 'C-link', Sparkassestraße 6/5
Kurs 62-001: Di. 16.08.16, 09:00-17:30 h
Mitzubringen: USB-Stick

Ganz einfache Videos zusammenstellen - von Handy, Kamera oder Internet

Referent: Ernst Müller
Kursort: Bozen, EDV-Schule 'C-link', Sparkassestraße 6/5
Kurs 62-003: Mi. 17.08.16, 09:00-17:30 h
Mitzubringen: USB Speichermedium (Stick, Festplatte, SD-Karte)

Von der Idee bis zum fertigen Film

Zweitägiger Kompaktkurs
Referent: Konrad Falther
Kursort: Bozen, Landhaus VII, A.-Hofer-Str. 18
Kurs 62-012: Di. 23.08.16 – Mi. 24.08.16, 09:00-17:30 h – 2 Treffen
Voraussetzung(en): Grundkenntnisse im Umgang mit der Videokamera.

3D-Druck Grundlagen

Referent: Mag. Walter Weissensteiner
Kursort: DIM Südtirol, Bozen, Werner-von-Siemens-Straße 19
Kurs 62-016: Do. 25.08.16, 09:00-17:30 h

Videoschnitt - leicht gemacht

Referent: Konrad Falther
Kursort: Bozen, Landhaus VII, A.-Hofer-Str. 18
Kurs 62-019: Mo. 29.08.16, 09:00-17:30 h
Voraussetzung(en): Grundkenntnisse im Umgang mit dem Computer

Der sichere Umgang mit dem Medium Internet

Referent: Christian Platzer
Kursort: Bozen, EDV-Schule 'C-link', Sparkassestraße 6/5
Kurs 62-022: Di. 30.08.16, 09:00-17:30 h

Digitale Fotografie für die Schule

Arbeiten mit der digitalen Fotokamera und Nachbearbeitung der Bilder.
Referent: Christian Platzer
Kursort: Bozen, EDV-Schule 'C-link', Sparkassestraße 6/5
Kurs 62-024: Mi. 31.08.16, 09:00-17:30 h
Mitzubringen: Eigener Fotoapparat und eigene Foto-Dateien

Audio-Aufnahme für Lern- und Radioprojekte

Interviews und Klänge aufnehmen für den Unterricht, Radio und Internet
Referent: Matthias Jud
Kursort: Bozen, Landhaus VII, A.-Hofer-Str. 18
Kurs 62-023: Mi. 31.08.16, 09:00-17:30 h

Dia-Show digital

Eine Dia-Show selbst zusammenstellen.
Referent: Konrad Falther
Kursort: Bozen, Landhaus VII, A.-Hofer-Str. 18
Kurs 62-026: Do. 03.11.16, 09:00-17:30 h
Voraussetzung(en): Grundkenntnisse im Umgang mit dem Computer

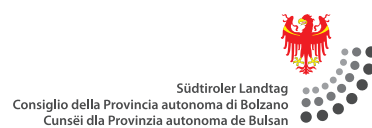


kurse.medienbildung.it

Detailinformationen zu den Kursinhalten und den Referenten/-innen beim jeweiligen Kurs unter: kurse.medienbildung.it

ALLEGATO N. 7





Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Landesbeirat für das Kommunikationswesen
39100 Bozen | Cavourstraße 23/c
Comitato provinciale per le comunicazioni
39100 Bolzano | Via Cavour 23/c

Tel. 0471 287 188 | Fax 0471 405 172
info@lbk-bz.org
info@cpc-bz.org
www.lbk-bz.org
www.cpc-bz.org